



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



NOVEMBRE 2025

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	13
SEZIONE SECONDA	45
SEZIONE TERZA	64
SEZIONE LAVORO	92
SEZIONE TRIBUTARIA	112
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	135
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	201

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28959 del 02/11/2025** (Rv. **676437-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

R. (SOMMOVIGO PIERA) contro R. (CASTAGNOLI LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/05/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31758 del 2019 Rv. 656169-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28962 del 02/11/2025** (Rv. **676651-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

I. (PELLEGRINO GIANLUIGI) contro I. (DELFINO FRANCESCO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/12/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Domanda di annullamento dell'aggiudicazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Violazione di diritti di privativa industriale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1391 del 2022 Rv. 663717-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 28963 del 02/11/2025 (Rv. 676547-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (TOMASSETTI DOMENICO) contro A. (DI MARTINO VINCENZA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/02/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Procedura di affidamento - Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione - Inefficacia del contratto "a valle" - Domanda proposta in separato giudizio - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

La domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inверatosi nella discrezionale adozione del contrarius actus rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 121, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 122

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14260 del 2012 Rv. 623298-01, N. 35335 del 2022 Rv. 666370-01, N. 9861 del 2015 Rv. 635279-01

Sez. U, Ordinanza n. 29144 del 04/11/2025 (Rv. 676512-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AMMIRATI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/11/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Fondamento.

L'azione di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., trattandosi di un rimedio con connotazione compensativa, inteso, cioè, ad ottenere il riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di conseguire in natura in base al giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 29145 del 04/11/2025** (Rv. **676181-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

T. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/02/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente - Giustificatezza del ritardo - Criteri di valutazione.

In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, ai fini della ricorrenza dell'esimente della giustificatezza del ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'intensità dei ritardi gravi rappresenta la "base oggettiva" su cui misurare le circostanze giustificatrici addotte dal magistrato, da valutarsi non in sé ma in rapporto al numero dei ritardi, alla loro durata media e alle relative punte massime, con la conseguenza che ritardi di una certa ampiezza richiedono giustificazioni - se non eccezionali - rigorose e specifiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14526 del 2019 Rv. 654034-01, N. 7838 del 2024 Rv. 670508-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 29201 del 05/11/2025** (Rv. **676722-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (AULETTA FERRUCCIO)

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/02/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibile esito dell'impugnazione del provvedimento nel quale l'illecito si sia tradotto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile non rileva il possibile esito dell'impugnazione del provvedimento nel quale l'illecito si sia tradotto, poiché quest'ultima è funzionale a porre rimedio all'illegittimità dell'attività giurisdizionale, laddove, dal punto di vista disciplinare, rileva la condotta del magistrato che di tale attività si sia reso autore, quale sintomo di negligenza e imperizia suscettibili di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario o sulla credibilità del magistrato stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26662 del 2023 Rv. 668744-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 29201 del 05/11/2025** (Rv. **676722-02**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (AULETTA FERRUCCIO)

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/02/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del comportamento complessivo del magistrato - Necessità - Condotta successiva all'illecito diretta a scongiurare il pregiudizio - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, è rilevante il successivo operato del magistrato, diretto alla neutralizzazione degli effetti originati al provvedimento illegittimo precedentemente emesso, dal momento che l'insussistenza, in concreto, di un pregiudizio incide sul discredito che l'inosservanza della norma giuridica può apportare al decoro del magistrato o al prestigio dell'istituzione giudiziaria. (Nella specie, in relazione all'erronea liquidazione, da parte di una Corte d'assise, di compensi abnormi in favore degli amministratori giudiziari di un complesso aziendale sequestrato, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva assolto le incolpate, valorizzando il successivo contegno delle stesse, volto alla sollecita eliminazione dell'errore commesso, sia pure attraverso l'improprio strumento del procedimento per correzione di errore materiale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26662 del 2023 Rv. 668744-01

Sez. U, **Ordinanza n. 29608 del 10/11/2025** (Rv. **676548-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LUCIANI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2023

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canone di abbonamento R.A.I. - Riduzione ex art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014 - Domanda volta all'accertamento della relativa illegittimità - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

126014 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO In genere.

La domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 21 com. 4, Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21597 del 2018 Rv. 650449-01, N. 28973 del 2020 Rv. 659873-01, N. 23591 del 2020 Rv. 659447-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29613 del 10/11/2025** (Rv. **676794-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro A. (TAURINO SALVATORE)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/07/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Compartecipazione di spesa a carico della ASL - Carenza dei requisiti della struttura - Azione di ripetizione dell'indebito - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dalla ASL nei confronti della struttura sanitaria, in ragione della carenza dei requisiti per l'accredimento, appartiene alla giurisdizione del g.o., fondandosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, afferente alla fase contrattuale del rapporto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda svolta dalla ASL nei confronti di una struttura che non aveva ricevuto alcun provvedimento di accreditamento, siccome priva dei requisiti contemplati dalla legislazione regionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 140 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1602 del 2022 Rv. 663721-01, N. 24074 del 2025 Rv. 675784-01, N. 30963 del 2022 Rv. 666060-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29678 del 10/11/2025** (Rv. **676795-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

D. (DANIELE PIERLUIGI) contro A. (LUPO TIMINI LORENZO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/01/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. - Censure riguardanti l'interpretazione del giudicato - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27746 del 2022 Rv. 665664-01, N. 13699 del 2018 Rv. 649181-01, N. 1227 del 2022 Rv. 663782-01, N. 5654 del 2025 Rv. 674293-01

Sez. U, Ordinanza n. 29682 del 10/11/2025 (Rv. 676675-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro A.

Regola giurisdizione

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Cartella di pagamento per oneri dovuti a un consorzio pubblico - Domanda di accertamento negativo del debito e risarcimento del danno - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerne una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2189 del 2023 Rv. 666635-01, N. 11293 del 2021 Rv. 661128-01, N. 20902 del 2022 Rv. 665186-01

Sez. U, Ordinanza n. 29686 del 10/11/2025 (Rv. 676617-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Finanziamento pubblico ex d.lgs. n. 185 del 2000 - Credito conseguente all'inadempimento delle obbligazioni del beneficiario - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto

SEZIONI UNITE

provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 185

Massime precedenti Vedi: N. 12397 del 2024 Rv. 671072-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01

Sez. U, Ordinanza n. 29708 del 11/11/2025 (Rv. 676991-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

G. (CALVANO ANNA MARIA) contro P. (DACCI GIAMPAOLO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/05/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21668 del 2024 Rv. 671987-01, N. 560 del 2025 Rv. 673504-05, N. 9872 del 2025 Rv. 674941-01

Sez. U, Sentenza n. 30657 del 20/11/2025 (Rv. 676676-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 21/10/2019

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Fondi comuni di investimento immobiliare - Imposta sostitutiva ex art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010 - Presunzione relativa - Prova contraria - Oggetto.

In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva e integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l'applicazione; a tal fine, la parte ha l'onere di provare l'effettività e l'autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando la originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l'autonomia delle scelte sull'an e sul quomodo dell'investimento.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 32 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16921 del 2023 Rv. 668240-01, N. 8535 del 2025 Rv. 674411-01

Sez. U, Ordinanza n. 30659 del 20/11/2025 (Rv. 676626-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

W. (CARIOLA AGATINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 05/06/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimento amministrativo applicativo di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendone il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 91, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 94

Sez. U, Ordinanza n. 30770 del 22/11/2025 (Rv. 676776-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

M. (PAOLUCCI VITTORIO) contro C. (MINOTTI FRANCESCA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/10/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Erronea individuazione dei limiti della cognizione incidentale - Rifiuto di esercizio della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fattispecie.

Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24242 del 2024 Rv. 672321-01

Sez. U, **Ordinanza n. 30836 del 25/11/2025** (Rv. **676723-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenuti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale un dirigente amministrativo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso in una procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che ad essere contestata fosse non già la scelta dello strumento utilizzato per la copertura del posto, quanto piuttosto la modalità di svolgimento della procedura medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16452 del 2020 Rv. 658337-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28894 del 01/11/2025** (Rv. **675987-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

U. (*BELLUCCIO DARIO*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 27/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - Tempestività del ricorso - Prova - Contenuto - Poteri del giudice - Fattispecie.

La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21133 del 2020 Rv. 659313-01, N. 36900 del 2022 Rv. 666678-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28901 del 01/11/2025** (Rv. **676230-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

R. (*IANNACCONE LUCA*) contro M.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Affidamento dei figli - Attrazione della competenza da parte del tribunale ordinario - Art. 38 disp. att. c.c., ante novella ex l. n. 206 del 2021 - Condizioni - Fattispecie.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni.

SEZIONE PRIMA

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 28, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 37, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34424 del 2024 Rv. 673394-01, N. 20202 del 2018 Rv. 650198-01, N. 14104 del 2024 Rv. 671461-01, N. 16340 del 2021 Rv. 661507-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28910 del 02/11/2025 (Rv. 675988-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (GUERRIERO MICHELE) contro S. (MILITO PAGLIARA DRINGA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2022

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Canone c.d. "di soggezione" ex art. 27, d.lgs. 285 del 1992 - Impianto di reti per l'esercizio della distribuzione del gas - Applicabilità anche all'attività di trasporto della materia prima - Sussistenza - Ragioni.

Il c.d. canone "di soggezione", di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto per il pagamento del corrispettivo per il passaggio di cavidotti al di sotto di strade o autostrade da parte delle società concessionarie del servizio pubblico, non rilevando in senso contrario le differenti definizioni di trasporto e distribuzione di cui al d.lgs. n. 164 del 2000 che, in ragione delle diverse finalità perseguite, si mostrano recessive rispetto alla disposizione codicistica di talché, quand'anche il regolamento comunale ne preveda il pagamento per la sola attività di distribuzione del gas, il predetto canone concessorio è dovuto anche per l'attività di trasporto del gas da parte delle società che svolgono un servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 283 del 2017 Rv. 643248-01

Sez. 1, Sentenza n. 28918 del 02/11/2025 (Rv. 675989-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (DI GRAVIO VALERIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/02/2023

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Vendita competitiva ex art. 107 l. fall. - Prelazione legale ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 - Compatibilità - Sussistenza - Condizioni per il riconoscimento - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

104322 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE In genere.

In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 104 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1808 del 2013 Rv. 624848-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29021 del 03/11/2025 (Rv. 675990-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

B. (MUSCO CARBONARO BENEDETTA) contro C. (BORLONE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/09/2021

133145 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione ad opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8975 del 2020 Rv. 657937-02

Massime precedenti Difformi: N. 8123 del 2020 Rv. 657575-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29023 del 03/11/2025** (Rv. **675991-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.**

D. (VOLPE GIAN MARIA) contro C. (BARRUI DIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/10/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Risoluzione dell'ordine di acquisto - Conseguente applicabilità degli artt. 1458 e 2033 c.c. - Contenuto - Individuazione.

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2021 Rv. 660902-01, N. 423 del 2025 Rv. 673634-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 29025 del 03/11/2025** (Rv. **676231-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.**

F. (NASUTI ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratti di intermediazione mobiliare - Appartenenza alla categoria di operatore qualificato - Condizioni - Dichiarazione di appartenenza espressa dal soggetto interessato, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB n. 11522 del 1998 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio.

Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 8343 del 2018 Rv. 648143-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29050 del 03/11/2025** (Rv. **676092-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

D. (RE GIOVANNI) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/03/2019

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l. fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza.

L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2000 Rv. 542820-01, N. 25558 del 2018 Rv. 650768-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29057 del 03/11/2025** (Rv. **675992-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

A. (CASA FEDERICO) contro G. (MORMINO ENRICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2021

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall. - Applicabilità - Momento di effettuazione del pagamento - Individuazione.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex d.l. 347 del 2003, conv. dalla l. 39 del 2004, ai pagamenti eseguiti dal debitore trova applicazione l'art. 44, primo comma, l.fall., computandosi gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero del giorno dell'emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7477 del 2020 Rv. 657470-01, N. 14779 del 2016 Rv. 640743-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29191 del 05/11/2025** (Rv. **676867-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

I. (CAPPONI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2020

SEZIONE PRIMA

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 5 l. n. 741 del 1981 - Diritto dell'appaltatore al saldo del compenso - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Collaudo tardivo - Effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale - Inidoneità - Fondamento.

In tema di appalti pubblici, scaduto il termine per l'esecuzione del collaudo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 5, l. n. 741 del 1981, ratione temporis vigente, il dies a quo per la maturazione della prescrizione ordinaria del diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, poiché i termini di cui alla predetta norma non sono disponibili da parte della P.A., che risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11945 del 2018 Rv. 649107-01, N. 7194 del 2019 Rv. 653632-01, N. 28426 del 2011 Rv. 620965-01

Sez. 1, Sentenza n. 29344 del 06/11/2025 (Rv. 676868-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

G. (ATTANZIO MATTEO) contro C. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/04/2020

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Decreto di espropriazione emesso nella vigenza del d.P.R. 327 del 2001 - Efficacia - Necessità della notificazione al proprietario del bene oggetto di espropriazione - Sussistenza - Provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea - Necessità di analoga notificazione - Insussistenza.

In tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, a differenza del decreto di espropriazione, il provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea è un atto non recettizio sicché, ai fini della sua efficacia, non necessita di previa comunicazione o notificazione al proprietario del terreno oggetto di ablazione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 23 lett. F, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 49 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17445 del 2023 Rv. 668210-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29423 del 06/11/2025 (Rv. 675993-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

C. (CHINNICI DOMENICO) contro C. (PARISI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/02/2022

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7477 del 2020 Rv. 657470-02

Sez. 1, Ordinanza n. 29432 del 06/11/2025 (Rv. 676869-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

M. (SQUARCIA EMANUELE) contro F. (MASCOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/08/2023

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione ex art. 44 l. fall. - Proposizione - Previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28 del 2010 - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La proposizione dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, non vertendo sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali e avendo, invece, natura personale, essendo finalizzata a perseguire il solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dal debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25855 del 2021 Rv. 662258-01

Sez. 1, Sentenza n. 29554 del 07/11/2025 (Rv. 676379-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

J. (FACHILE SALVATORE) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 02/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento di fatto presso la struttura di accoglienza - Presupposto del trattenimento questorile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

La permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un

SEZIONE PRIMA

"presupposto" del successivo trattenimento del Questore, ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10819 del 2024 Rv. 671119-01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5992 del 2025 Rv. 674046-04

Sez. 1, Sentenza n. 29593 del 10/11/2025 (Rv. 676380-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (BARBIERO CATERINA) contro C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Tutela convenzionale - Tutela costituzionale - Massima espansione delle garanzie - Fondamento.

In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2020 Rv. 658295-01, N. 12085 del 2025 Rv. 674541-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-02

Sez. 1, Sentenza n. 29593 del 10/11/2025 (Rv. 676380-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (BARBIERO CATERINA) contro C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Rivisitazione ad opera del d.l. n. 20 del 2023 - Conseguenze - Presupposti -

SEZIONE PRIMA

Radicamento sul territorio in pendenza dell'esame della domanda di protezione maggiore - Rilievo ostativo - Esclusione - Tutela della vita privata e familiare - Bilanciamento - Necessità.

La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 29125 del 2024 Rv. 673128-01, N. 18551 del 2025 Rv. 675462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-02

Sez. 1, Ordinanza n. 29599 del 10/11/2025 (Rv. 676381-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 10/02/2021

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Legge Falliment. art. 61 com. 2, Cod. Civ. art. 1203, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3216 del 2012 Rv. 621789-01, N. 23805 del 2025 Rv. 675927-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29601 del 10/11/2025** (Rv. **676382-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 26/03/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Privilegio del credito per interessi - Misura legale del tasso di interesse - Riferimento al tasso stabilito dalla legge speciale del credito - Esclusione - Riferimento al tasso generale ex art. 1284 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignorati ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2855

Massime precedenti Conformi: N. 16480 del 2012 Rv. 623742-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29717 del 11/11/2025** (Rv. **676383-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

M. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro F. (PREZIOSI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/07/2019

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione novativa o semplice - Differenze - Fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato - Fondamento - Effetti - Limiti.

La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 4947 del 2023 Rv. 666881-01, N. 29210 del 2024 Rv. 672997-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 29746 del 11/11/2025** (Rv. **676384-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

P. (MARELLI FABIO) contro L. (SARTI PIETRO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2023

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Definizione di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII - Portata - Conseguenze - Profilo soggettivo del fideiussore.

Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, è "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2019 Rv. 653386-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5868 del 2023 Rv. 667015-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29782 del 11/11/2025** (Rv. **677115-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

D. (RE GIOVANNI) contro F. (PISCITELLO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2020

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.

In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 10734 del 2002 Rv. 556098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29918 del 12/11/2025** (Rv. **676385-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro F. (CAPRETTI CARLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/05/2024

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012 - Rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. - Applicabilità anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 - Sussistenza - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Onere della parte - Fondamento.

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 octies com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10243 del 2025 Rv. 674272-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28387 del 2020 Rv. 659870-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30032 del 13/11/2025** (Rv. **677044-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

L. (MORELLI MAURO) contro A. (FIORILLO LUCIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/09/2021

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal debitor debitoris - Legittimazione passiva - Beneficiario dell'atto solutorio - Fondamento.

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14779 del 2016 Rv. 640744-01

Massime precedenti Vedi: N. 29423 del 2025 Rv. 675993-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30108 del 14/11/2025** (Rv. **676311-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Debitore precedentemente fallito - Omessa fruizione dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall. - Possibilità di invocare il beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII - Esclusione.

Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 283, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 14835 del 2025 Rv. 675460-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30121 del 14/11/2025** (Rv. **676778-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Diff.)

M. (ABENAVOLI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/02/2021

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006455/2023 66710101

Massime precedenti Conformi: N. 6455 del 2023 Rv. 667101-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30133 del 14/11/2025** (Rv. **676779-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **POSTIGLIONE ANDREA**. (Parz. Diff.)

C. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro U.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/09/2020

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE Art. 2437 c.c. - Interpretazione - Recesso del socio - Condizioni.

In tema di società di capitali, la previsione sul diritto di recesso dei soci di cui all'attuale testo dell'art. 2437, comma 1, c.c. deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la deliberazione assembleare costituisce un avvenimento in sé, verificatosi in un preciso momento storico, sia a quella in cui essa rappresenta l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da fatti o avvenimenti succedutisi nel tempo e tra loro collegati, in cui ognuno si pone come necessario antecedente di quello successivo, fino alla deliberazione finale il cui oggetto sia l'esito, conosciuto ab origine dai soci, di tale complessa operazione, con la differenza che, nella prima ipotesi, il

SEZIONE PRIMA

diritto di recesso spetta ai soci assenti all'assemblea e a quelli presenti ma dissenzienti o astenuti, mentre, nel secondo caso, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti o degli avvenimenti collegati suddetti preclude il sorgere del diritto di recesso in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 com. 1, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4716 del 2020 Rv. 657081-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30174 del 15/11/2025 (Rv. 676386-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

B. (DIMARTINO TOMMASO) contro C. (DI CICCIO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/11/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.

Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 2748 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16618 del 2016 Rv. 640911-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025 (Rv. 676312-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

M. (CARRIERO VINCENZA) contro G. (BERTI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2024

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la

SEZIONE PRIMA

cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18725 del 2023 Rv. 668029-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025 (Rv. 676312-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

M. (CARRIERO VINCENZA) contro G. (BERTI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2024

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Rappresentanza processuale del beneficiario - Autorizzazione del giudice tutelare - Limiti e condizioni.

In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104-02, N. 8247 del 2022 Rv. 664362-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30212 del 16/11/2025 (Rv. 676313-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

R. (BOLETTA MARIA) contro R. (DI LORETO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 14/06/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Vendita di beni contraffatti tramite sito internet - Competenza territoriale - Individuazione.

Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 35056 del 2021 Rv. 663314-01, N. 5309 del 2020 Rv. 657232-02

Sez. 1, Ordinanza n. 30216 del 16/11/2025 (Rv. 676387-02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (BINA MASSIMILIANO) contro F. (SANZO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2023

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l. fall. - Partecipazione del giudice delegato al collegio che provvede in camera di consiglio - Incompatibilità - Insussistenza - Fondamento.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere.

Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 18436 del 2010 Rv. 614338-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30216 del 16/11/2025 (Rv. 676387-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (BINA MASSIMILIANO) contro F. (SANZO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l.fall. - Provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

081301 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE In genere.

Il provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l. fall., proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 7320 del 2016 Rv. 639370-01, N. 18436 del 2010 Rv. 614338-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-02

Sez. 1, Sentenza n. 30412 del 18/11/2025 (Rv. 676314-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. *Estensore:* **ZULIANI ANDREA**. *Relatore:* **ZULIANI ANDREA**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

D. (D'AMBROSIO MASSIMO) contro B. (MARTELLUCCI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Decesso consumatore sovraindebitato - Erede con beneficio d'inventario - Legittimazione a proporre domanda di ristrutturazione dei debiti del de cuius - Esclusione.

L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analogha condizione dell'erede.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 67, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 18579 del 2018 Rv. 649657-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30414 del 18/11/2025 (Rv. 676326-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SCANNICCHIO STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolidia - Procedimento per il riconoscimento dello "status" - Prova - Onere di allegazione del richiedente - Condizioni - Fattispecie.

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un

SEZIONE PRIMA

provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Legge 01/02/1962 num. 306, Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 31, Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 28153 del 2017 Rv. 646007-01

Massime precedenti Vedi: N. 22991 del 2024 Rv. 672279-01

Sez. 1, Sentenza n. 30533 del 20/11/2025 (Rv. 676232-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

F. (RASIA CARLO) contro F. (CZMIL JAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/09/2020

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Domanda di revoca dell'amministratore - Proponibilità esclusivamente nel giudizio avente a oggetto l'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c.- Esclusione - Proponibilità in via autonoma - Ammissibilità - Ragioni.

La domanda di revoca dell'amministratore di una s.r.l. può essere oggetto di un'autonoma azione da parte del socio e non deve essere quindi necessariamente proposta nell'ambito dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., essendo quest'ultima connotata da presupposti ulteriori rispetto alla prima e da distinte finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2018 Rv. 649893-01, N. 19745 del 2018 Rv. 650162-03

Sez. 1, Ordinanza n. 30655 del 20/11/2025 (Rv. 676901-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

B. (SORGATO DANIELA) contro B. (DE CRISTOFARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/07/2023

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Spendita del potere rappresentativo - Onere della controparte di contestare l'indicazione fornita - Modalità - Distinzione per l'ipotesi che la procura sia o meno soggetta a un regime di pubblicità legale - Potere di controllo del giudice - Contenuto.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15914 del 2025 Rv. 675737-01, N. 20563 del 2014 Rv. 632726-01, N. 19824 del 2011 Rv. 618946-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20596 del 2007 Rv. 599251-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12445 del 2022 Rv. 664568-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30717 del 21/11/2025 (Rv. 676870-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. *Estensore:* **VELLA PAOLA**. *Relatore:* **VELLA PAOLA**.

F. (TULUI FRANCO) contro C. (ASCIANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/12/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Consorzi di sviluppo industriale - Facoltà di riacquisto ex art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Apparecchiature, macchinari e impianti - Inclusione - Indennità per il loro riacquisto - Detrazione dei contributi pubblici - Limiti.

I consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36 della l. n. 317 del 1991, hanno facoltà di riacquistare, ai sensi dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, non solo le aree cedute, ma anche lo stabilimento ivi realizzato, da intendersi come unità pronta alla produzione, comprensiva di impianti, macchinari e apparecchiature, ma non possono decurtare dall'indennità da corrispondere al cessionario i contributi pubblici destinati all'acquisto di tali accessori, in caso di loro mancato riacquisto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27137 del 2024 Rv. 672768-01, N. 28423 del 2024 Rv. 672875-02

Sez. 1, Ordinanza n. 30717 del 21/11/2025 (Rv. 676870-02)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. *Estensore:* **VELLA PAOLA**. *Relatore:* **VELLA PAOLA**.

F. (TULUI FRANCO) contro C. (ASCIANO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/12/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Consorzi di sviluppo industriale - Facoltà di riacquisto ex art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Indennità - Componenti - Detrazione dei contributi pubblici - Condizioni.

Ai fini della commisurazione dell'indennità dovuta dai consorzi di sviluppo industriale, che esercitino la facoltà prevista dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui "unitamente" alle aree cedute vengano riacquistati anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, la decurtazione dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento grava su entrambe le componenti dell'unico prezzo di riacquisto, operando sia sul valore di stima dello stabilimento sia sul prezzo attualizzato delle aree.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 27260 del 2024 Rv. 672773-01, N. 28423 del 2024 Rv. 672875-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30719 del 21/11/2025** (Rv. **676552-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

F. (CIGLIANO FRANCESCO) contro B. (SERRINI CESARE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/04/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento - Legittimazione supplementare ed eccezionale del fallito - Inerzia della curatela - Condizioni - Fattispecie.

In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32634 del 2023 Rv. 669504-01, N. 21333 del 2024 Rv. 671651-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30721 del 21/11/2025** (Rv. **677161-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

D. (MANZIONE WLADIMIRO) contro O. (GIORDANO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/03/2019

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 031024/2019 65607401

Massime precedenti Conformi: N. 32092 del 2024 Rv. 673254-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30721 del 21/11/2025** (Rv. **677161-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

D. (MANZIONE WLADIMIRO) contro O. (GIORDANO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/03/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22714 del 2025 Rv. 675484-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30725 del 21/11/2025** (Rv. **677069-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (PIAZZA LUCIANO) contro C. (CURIALE MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.

L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24156 del 2018 Rv. 651126-01, N. 24806 del 2024 Rv. 672217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 30728 del 21/11/2025** (Rv. **676452-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

C. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di interruzione del processo - Ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria - Decisione di rigetto - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Fondamento.

La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2019 Rv. 656347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 30732 del 21/11/2025** (Rv. **676553-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

I. (ORTINI GUERRINO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/07/2020

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Capacità processuale "suppletiva" del fallito - Presupposti - Inerzia del curatore - Condizioni - Ambito tributario - Differenze.

In tema di fallimento, la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30755 del 22/11/2025** (Rv. **677070-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
B. (CARSILLO TEODORO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rimessione in termini - Modalità - Sindacato del giudice di appello - Regressione del processo - Esclusione - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Sez. 1, **Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025** (Rv. **677071-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
F. (BEVILACQUA INNOCENZO) contro I. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/01/2022

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.

In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 18258 del 2014 Rv. 632303-01, N. 8272 del 2023 Rv. 667424-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025** (Rv. **677071-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
F. (BEVILACQUA INNOCENZO) contro I. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/01/2022

SEZIONE PRIMA

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Identità del rapporto sostanziale ceduto - Conseguenze - Modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali - Esclusione.

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dai quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24657 del 2016 Rv. 641896-01, N. 25328 del 2025 Rv. 676345-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30759 del 22/11/2025 (Rv. 676388-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (PITTALA' SABRINA) contro F. (CASARANO FRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2021

081196 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 21371 del 2021 Rv. 662194-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30760 del 22/11/2025 (Rv. 676682-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

I. (ESPOSITO ROBERTO) contro F. (MARINO AURELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2022

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018230/2024 67166401

Massime precedenti Conformi: N. 18230 del 2024 Rv. 671664-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30767 del 22/11/2025** (Rv. **676671-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

S. (SCARDIA MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2024

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Files video - Nozione - Deposito - Modalità - Regime anteriore alle specifiche tecniche di cui al provvedimento del DGSIA del 2 agosto 2024 - Autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 175 c.p.c. - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di processo telematico, la produzione in giudizio di files video, quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., quantunque preclusa, per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., anche in epoca antecedente all'adozione, mediante provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia del 2 agosto 2024, delle specifiche tecniche, richiamate dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., con cui tali limiti sono stati superati, in quanto quest'ultima disposizione è intesa a disciplinare le modalità telematiche di acquisizione di atti e documenti al processo, non a limitare il diritto alla prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 175, DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 34, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater

Massime precedenti Vedi: N. 29139 del 2025 Rv. 676670-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30786 del 24/11/2025** (Rv. **676453-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (MIRI VINCENZO) contro V. (IOVINO MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/08/2024

002032 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983 - Dissenso preclusivo del genitore biologico - Interesse del minore - Contenuto - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38162 del 2022 Rv. 666544-05

Sez. 1, Ordinanza n. 30903 del 25/11/2025 (Rv. 676683-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Domanda di liquidazione giudiziale - Abuso del processo - Creditori - Ammissibilità - Soci della società - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2086 com. 2, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 lett. A), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 lett. B), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 4 com. 2 lett. B), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 13997 del 2023 Rv. 667912-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30903 del 25/11/2025 (Rv. 676683-02)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Domanda degli amministratori della società debitrice - Disciplina ex art. 120-bis c.c.i.i. - Esclusione - Conseguenze.

La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai

SEZIONE PRIMA

soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 120 bis

Sez. 1, Ordinanza n. 30904 del 25/11/2025 (Rv. 676684-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (SCICCHITANO MARCO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/06/2023

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Liquidazione giudiziale - Iniziativa del Pubblico Ministero ex art. 38 c.c.i.i. - Natura autonoma - Conseguenze.

In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 27560 del 2024 Rv. 672785-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30911 del 25/11/2025 (Rv. 677072-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (BOTTAI LUIGI AMERIGO) contro 3. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2024

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Passivo fallimentare - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - Credito oggetto di accertamento negativo - Inclusione - Restituzione di quanto versato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. ricomprende anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato, nonché il credito alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, quando essa sia stata, in tutto o in parte, caducata in accoglimento dell'impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore del fallimento. (Nella specie, ha confermato il decreto di ammissione al passivo con riserva sia del credito vantato dall'opponente, già oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, sia del credito alla restituzione della somma versata in esecuzione di tale sentenza, successivamente caducata).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10616 del 2025 Rv. 674470-01, N. 17154 del 2024 Rv. 671566-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30969 del 26/11/2025** (Rv. **676871-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

C. (CENTRO PIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2021

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Fallimento sopravvenuto in pendenza di giudizio - Subentro del curatore - Grado di appello - Legittimità - Inerzia serbata in primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.

Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2023 Rv. 667134-02, N. 13862 del 2020 Rv. 658304-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30981 del 26/11/2025** (Rv. **676554-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

P. (LOMBARDI FABIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2022

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Liquidatore della società estinta - Legittimazione a proporre reclamo - Sussistenza - Fondamento.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della l. fall., la legittimazione passiva spetta al liquidatore, il quale, anche se estinta la società ai sensi dell'art. 2495 c.c., può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, essendo tale mezzo di impugnazione esperibile, ex art. 18 della l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 23393 del 2016 Rv. 642680-02

Massime precedenti Vedi: N. 22449 del 2021 Rv. 661997-01, N. 32533 del 2022 Rv. 666446-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 31086 del 27/11/2025** (Rv. **676872-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

D. (CELESTINO UGO LUCIANO) contro L. (CRISTOFARO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2024

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Apertura - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Omessa comparizione delle parti - Applicabilità dell'art. 181 c.p.c. - Esclusione - Doveri del giudice di definire ex officio il giudizio - Sussistenza.

Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 49, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 7121 del 2020 Rv. 657487-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 31173 del 28/11/2025** (Rv. **676555-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (LUDINI ELIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/01/2024

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Attestazione di cancelleria - Valore probatorio privilegiato - Annotazione nello storico del fascicolo - Inclusione - Fattispecie.

Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1991 num. 399 art. 4, DM Grazia e Giustizia 27/03/2000 art. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 23119 del 2023 Rv. 668656-01, N. 26010 del 2010 Rv. 615715-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31176 del 28/11/2025** (Rv. **676389-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

R. (LAURO GIOVANNI) contro F. (MENDOLIA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Decisione della Corte di Appello ex art. 47, comma 5, CCII - Conferma della decisione di inammissibilità della proposta di concordato - Ricorso per Cassazione - Esclusione.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0047 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7, CCII [rnc : art = 0050 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31177 del 28/11/2025** (Rv. **676556-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

R. (LAURO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/07/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo e fallimento - Contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi - Criteri ed oneri.

Quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Legge Falliment. art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4343 del 2020 Rv. 657079-02

Massime precedenti Vedi: N. 15094 del 2019 Rv. 654270-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31244 del 30/11/2025** (Rv. **676315-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

N. (*PORTESAN FRANCO*) *contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2024

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Risarcimenti punitivi - Ontologica compatibilità con l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni - Fattispecie

Il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l'ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 33537 del 2022 Rv. 666346-01, N. 17902 del 2019 Rv. 654437-01, N. 6723 del 2023 Rv. 667264-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971-03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 29039 del 03/11/2025 (Rv. 676466-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

D. (MONNINI MICHELE) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 22/07/2021

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Art. 13-bis l. n. 247 del 2012 - Clausola di determinazione del compenso - Validità - Sindacato - Liceità dell'accordo sui compensi al momento della sua conclusione - Sufficienza - Esclusione - Liceità al momento della conclusione del contratto di patrocinio - Necessità - Fondamento. - Applicazione retroattiva dell'art. 13-bis l. n. 247 del 2012 - Esclusione.

In tema di onorari professionali, per valutare la validità della clausola di determinazione del compenso, non è sufficiente che essa sia lecita nel momento di conclusione della convenzione che ha disciplinato i compensi, ma è necessario e sufficiente che la liceità esista nel momento di conclusione del contratto di patrocinio, poiché da quest'ultimo sorge il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta; pertanto, ove il contratto di patrocinio sia stato concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis l. n. 247 del 2012, va esclusa l'illiceità di tale clausola, ancorché essa riguardi compensi da liquidarsi in epoca successiva, in ragione della natura non interpretativa di tale disposizione e della conseguente impossibilità di sua applicazione retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 bis, Decreto Legge 16/10/2017 num. 148 art. 19 quaterdecies CORTE COST., Legge 04/12/2017 num. 172 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7354 del 2025 Rv. 674001-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29305 del 05/11/2025 (Rv. 676467-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

S. (SCARPANTONI CARLO) contro R. (ARGNANI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/04/2021

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Interruzione - Atto del procedimento amministrativo - Verbale di accertamento dell'infrazione - Idoneità - Fondamento - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione può essere interrotto esclusivamente attraverso ogni atto del procedimento, compreso il processo verbale di accertamento dell'infrazione, che ha la funzione di far valere il diritto della P.A. alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., sempre se e dal momento in cui esso sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 25226 del 2023 Rv. 668925-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 29368 del 06/11/2025 (Rv. 676250-02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (CORVASCE ANTONIO) contro B. (LA GIOIA FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2020

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Domanda di affrancazione ex art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 - Effetti - Sospensione del processo di ripetizione dell'indebito - Ragioni.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la domanda di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo di cui all'art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998 -come modificato dall'art. 25-undecies, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018- ove esercitata e documentata, determina la sospensione del giudizio di ripetizione dell'indebito proposto dall'acquirente dell'immobile a prezzo di mercato, in ragione dell'effetto sospensivo previsto dal comma 49-quater del citato art. 31 della l.n. 448 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 25 undecies com. 1 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 15/05/2011 num. 70 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21348 del 2022 Rv. 665187-02

Sez. 2, Sentenza n. 29368 del 06/11/2025 (Rv. 676250-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (CORVASCE ANTONIO) contro B. (LA GIOIA FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2020

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Edilizia residenziale pubblica - Vincolo del prezzo per i successivi acquirenti - Rimozione - Procedura di affrancazione ex art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 - Estensione della legittimazione all'affrancazione in capo ai venditori - Sussistenza - Ragioni.

La procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita anche a chi ha proceduto successivamente alla vendita di tali immobili, in ragione dell'esigenza, evidenziata dalla decisione della Corte costituzionale n. 210 del 2021, di tutelare l'interesse dell'alienante ad assolvere, sia pure ex post, l'impegno contrattualmente assunto di trasferire il bene libero da pesi, la quale non è recessiva rispetto a un eventuale interesse dell'acquirente alla conservazione del vincolo di prezzo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 25 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21348 del 2022 Rv. 665187-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025** (Rv. **676952-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

R. (CARENA VINCENZO MARIA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/09/2020

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Azione di risoluzione per inadempimento con domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. - Interpretazione della domanda - Azione di declaratoria della legittimità del recesso con ritenzione della caparra - Fondamento - Nomen iuris utilizzato dalla parte - Rilevanza - Esclusione.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 22657 del 2017 Rv. 645560-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 553 del 2009 Rv. 606608-01

Sez. 2, **Sentenza n. 29706 del 10/11/2025** (Rv. **676965-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

B. (GIULIANI MARCO) contro P. (MANNUCCI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.

La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1165

Massime precedenti Vedi: N. 13302 del 2012 Rv. 623392-01, N. 17035 del 2012 Rv. 624031-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29896 del 12/11/2025** (Rv. **676251-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

L. (LORUSSO PIERO) contro M. (ROMANELLI LORENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/12/2023

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in composizione collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario - Conseguenze.

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis

Massime precedenti Vedi: N. 23259 del 2019 Rv. 655247-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29907 del 12/11/2025** (Rv. **676252-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (CARRIERO MARCELLO) contro M. (VACCARELLA ROMANO)

Decide su ricusazione

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunciato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione.

L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15268 del 2019 Rv. 654084-01

Massime precedenti Vedi: N. 2248 del 2021 Rv. 660487-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 29917 del 12/11/2025 (Rv. 676253-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

D. (ARNESE LEONARDO) contro C. (CALDARELLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2019

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Delibera condominiale di autorizzazione all'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi - Domanda di accertamento della non conformità alla legge o al regolamento - Natura giuridica - Azione di accertamento della nullità - Proponibilità da parte del condomino presente all'assemblea - Condizioni - Interesse concreto e attuale - Voto favorevole dello stesso condomino - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1337 del 2023 Rv. 666706-01, N. 5814 del 2016 Rv. 639417-01

Sez. 2, Sentenza n. 29919 del 12/11/2025 (Rv. 676317-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (ALBANESE DOMENICO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.

La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 12/11/2025 (Rv. 676254-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/06/2021

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulente tecnico d'ufficio del pubblico ministero - Decreto di liquidazione emesso da quest'ultimo - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Decorrenza degli effetti giuridici - Dalla data di certificazione di deposito del cancelliere o segretario - Conseguenze - Fattispecie.

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, emesso dal pubblico ministero, è un provvedimento di natura giurisdizionale, che produce i suoi effetti giuridici, indipendentemente dalla comunicazione agli interessati, dal giorno in cui viene ad esistenza con la certificazione del suo deposito da parte del cancelliere o del segretario, e non già in corrispondenza della data appostavi dal magistrato che lo ha sottoscritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, di due decreti di liquidazione dei compensi successivamente emessi, aveva dichiarato efficace il primo, benché privo di certificazione di deposito).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Sez. 2, Sentenza n. 30132 del 14/11/2025 (Rv. 676318-02)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

P. (BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2024

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali - Cogenza dell'art. 2668 c.c. dopo la pronuncia della Corte cost. n. 143 del 2022 - Equipollenza della cassazione con rinvio della sentenza di appello al passaggio in giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2896 del 2016 Rv. 638854-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6597 del 2011 Rv. 616398-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 30132 del 14/11/2025 (Rv. 676318-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

P. (BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2024

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Successione transnazionale - Principio dell'autonomia delle masse relitte - Ricadute sul criterio di imputazione dei debiti ereditari relativi a beni mobili ed immobili.

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13 com. 1 lett. B, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15233 del 2011 Rv. 618521-01, N. 2867 del 2021 Rv. 660310-02

Sez. 2, Sentenza n. 30135 del 14/11/2025 (Rv. 677352-03)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Legato - Perdita incolpevole del bene - Esclusione del valore dal computo della massa - Fondamento.

In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 562, Cod. Civ. art. 744

Massime precedenti Vedi: N. 348 del 2023 Rv. 666647-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 30135 del 14/11/2025** (Rv. **677352-04**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale.

130026 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13014 del 1995 Rv. 495157-01, N. 9830 del 2018 Rv. 648431-01, N. 4113 del 1997 Rv. 504206-01, N. 41475 del 2021 Rv. 663369-01

Sez. 2, **Sentenza n. 30135 del 14/11/2025** (Rv. **677352-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Accertamenti non indispensabili ai fini della decisione - Giudicato esterno - Esclusione - Efficacia meramente persuasiva - Sussistenza - Fattispecie.

Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3793 del 2019 Rv. 652552-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 30135 del 14/11/2025** (Rv. **677352-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

072029 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE Donazione - Modus - Causa di liberalità - Irrilevanza dell'alea - Limiti - Fattispecie.

146006 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO GRATUITO In genere.

Nella donazione, l'imposizione di un peso a carico del donatario, pur incidendo sull'ampiezza della liberalità, è compatibile con la causa del negozio purché non ne alteri la funzione gratuita trasformandola in rapporto di corrispettività; ne consegue che, in presenza di una donazione modale, l'eventuale assenza di alea nell'adempimento del modus è giuridicamente irrilevante, ove il peso non assuma funzione sinallagmatica rispetto all'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità di una donazione immobiliare gravata da obbligo di assistenza, stipulata da soggetto affetto da malattia terminale, ritenendo insussistente un difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di alea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 793

Massime precedenti Vedi: N. 28857 del 2021 Rv. 662558-01, N. 15904 del 2016 Rv. 640569-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30256 del 17/11/2025** (Rv. **676319-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

O. (FERRERI ROSA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2025

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dovere del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.

Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 15326 del 2018 Rv. 649173-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30481 del 19/11/2025** (Rv. **676255-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/06/2023

SEZIONE SECONDA

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione dei compensi - Fase cautelare relativa ai giudizi innanzi al TAR - Compenso per l'attività svolta per tale fase - Spettanza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi al TAR, la tabella n. 21 del d.m. 55 del 2014, al numero 5, individua la fase cautelare come fase autonoma, distinta da quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; ne consegue che essa non può essere ricondotta alla fase istruttoria prevista dal comma 5, lett. c) dell'art. 4, del medesimo decreto - che ricomprende nella fase istruttoria i "procedimenti comunque incidentali"- dovendo il giudice, nel procedere alla determinazione dei compensi, accertare lo svolgimento dell'attività cautelare e riconoscerne il compenso, non potendo escluderlo sul presupposto dell'asserita mancanza di autonoma rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8839 del 2025 Rv. 674301-02

Sez. 2, Ordinanza n. 30481 del 19/11/2025 (Rv. 676255-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/06/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. - Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore - Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondamento.

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto soggetto munito, ex art. 185, comma 1, del citato d.P.R., di aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti solo anticipati, in esecuzione del decreto ex art. 82 del citato d.P.R., dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 17 lett. A CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 34602 del 2021 Rv. 662831-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 22/11/2025 (Rv. 676976-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

Z. (ZAULI CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2022

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Incensurabilità - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 25245 del 2025 Rv. 676027-01, N. 16936 del 2006 Rv. 591757-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 22/11/2025 (Rv. 676976-02)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

Z. (ZAULI CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22574 del 2016 Rv. 641627-01, N. 19048 del 2021 Rv. 661695-02, N. 24267 del 2025 Rv. 676235-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. 2, Sentenza n. 30820 del 24/11/2025 (Rv. 676980-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

R. (COCO FRANCESCO) contro P. (GRECO CRISTOFORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/04/2020

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. - Incidenza sul solo quantum - Sussistenza - Deduzione della sua tardività - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

168028 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 502, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23796 del 2018 Rv. 650608-01, N. 14515 del 2019 Rv. 654080-01

Sez. 2, Sentenza n. 30820 del 24/11/2025 (Rv. 676980-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**
P.M. **PEPE STEFANO.** (Diff.)

R. (COCO FRANCESCO) contro P. (GRECO CRISTOFORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/04/2020

168028 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE Procedura concorsuale ex art. 499 c.c. - Natura solo esecutiva - Sussistenza - Reclamo ex art. 501 c.c. - Funzioni - Funzione di accertamento del credito - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 501, Cod. Civ. art. 502 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20713 del 2018 Rv. 649914-01, N. 11848 del 1991 Rv. 474522-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30825 del 24/11/2025 (Rv. 676953-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

E. (SICILIANI SIMONA) contro M. (FABIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2021

SEZIONE SECONDA

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'accertamento del rapporto di pertinenzialità della soffitta con uno degli alloggi, passato in giudicato all'esito di un giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto di prelazione derivante da un contratto di locazione, rappresentava un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel secondo giudizio, attinente all'accertamento della situazione proprietaria - in via pertinenziale - della soffitta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2387 del 2024 Rv. 670020-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30826 del 24/11/2025** (Rv. **676963-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

A. (CALVI LUCIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/05/2024

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2197 del 2006 Rv. 587282-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 30827 del 24/11/2025** (Rv. **676941-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

T. (ROMEO ORESTE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/11/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 - Natura testuale - Alternatività della dichiarazione inerente all'epoca di costruzione dell'immobile e dell'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico - Produzione e menzione dei titoli abilitativi in sede di rettifica - Conseguenze in tema di validità dell'atto traslativo.

Dalla natura testuale della nullità comminata dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell'alienante nell'atto di trasferimento circa l'epoca di costruzione dell'immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all'epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell'atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell'atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell'immobile, reali e riferibili alla costruzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23394 del 2023 Rv. 668709-02, N. 30425 del 2022 Rv. 665991-01, N. 21440 del 2025 Rv. 676013-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30930 del 25/11/2025** (Rv. **676964-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (BONUCCI GRAZIANA) contro G. (CARDINALI MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/02/2020

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Assunzione di obbligo nei confronti di un terzo - Legittimità - Fattispecie.

Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l'appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti - nell'ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione - anche in immobili di proprietà esclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1411

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 30932 del 25/11/2025** (Rv. **676942-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

S. (MURRIGHILE GIAMPAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/09/2024

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.

La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliono, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Conformi: N. 2030 del 2010 Rv. 611452-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 31009 del 26/11/2025** (Rv. **676943-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

G. (GUARINO VINCENZO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 15/12/2021

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento - Appello instaurato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011 - Rito lavoro - Applicabilità - Appello incidentale - Omessa notificazione ex art. 436, comma 3, c.p.c. - Improcedibilità - Sussistenza.

Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. 436, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23159 del 2024 Rv. 672227-01, N. 27340 del 2018 Rv. 651020-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 31013 del 26/11/2025** (Rv. **676944-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

P. (PROSPERINI ALBERTO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/04/2022

SEZIONE SECONDA

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Viceprefetto - Titolare dell'ufficio preposto al sistema sanzionatorio amministrativo - Ordinanza per violazioni stradali - Potere di adozione - Sussistenza - Necessità della delega - Esclusione - Ragioni.

Se il viceprefetto è titolare dell'ufficio preposto all'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, le ordinanze ingiunzione per violazioni del C.d.S. possono essere da lui emesse senza che occorra apposita delega, in quanto, non spettando al Prefetto in via esclusiva l'adozione di detti atti, trova applicazione la previsione dell'art. 14, d.lgs. n. 139 del 2000, in base alla quale i dirigenti adottano tutti i provvedimenti relativi alle aree funzionali cui sono preposti, sicché il relativo potere di emissione deriva direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 1, Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 3904 del 2014 Rv. 629766-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31015 del 26/11/2025 (Rv. 676954-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

P. (PROSPERINI ALBERTO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Violazione - Nullità della contestazione della sanzione - Esclusione - Fondamento.

In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 8415 del 2016 Rv. 639688-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31016 del 26/11/2025 (Rv. 676955-01)

Presidente: LORENZO ORILIA. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.

C. (BALSAMO TERESA) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/07/2020

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 5295 del 2017 Rv. 643182-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2907 del 2014 Rv. 629584-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31088 del 27/11/2025 (Rv. 676468-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

L. (MANZIONE WLADIMIRO) contro L. (D'ANGELO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/04/2023

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028539/2022 66581001

Massime precedenti Conformi: N. 28539 del 2022 Rv. 665810-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31126 del 28/11/2025 (Rv. 676320-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (LA SPINA GIUSEPPE) contro C. (PARENTE CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/08/2024

125008 POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Rapporti di parentela - Godimento di lunga durata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'aver modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 17880 del 2019 Rv. 654466-01, N. 11277 del 2015 Rv. 635430-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31141 del 28/11/2025 (Rv. 676327-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

R. (COMBARIATI LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/10/2021

026020 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO Onorari avvocati - Parere del Consiglio dell'Ordine - Necessità - Condizioni - Rimborso della tassa c.d. "di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze.

In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 9, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 839 del 1986 Rv. 444377-01

Massime precedenti Vedi: N. 8571 del 2023 Rv. 667315-01, N. 11765 del 1992 Rv. 479208-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31166 del 28/11/2025 (Rv. 676404-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

C. (IANNOTTA ANTONIO) contro V. (MOLINA JACOPO)

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese del giudizio - Rimessione alle Sezioni Unite - Decisione resa in mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Sussistenza.

La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6901 del 2025 Rv. 674062-01, N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28967 del 03/11/2025 (Rv. 676815-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2023

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratti assicurativi - Trasferimento dell'onere economico di una sanzione amministrativa - Illiceità - Fondamento - Fattispecie.

058176 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE In genere.

In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 12

Sez. 3, Sentenza n. 28968 del 03/11/2025 (Rv. 676996-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (VILLANO ROSARIA) contro B. (SCIPIONI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14813 del 2023 Rv. 667877-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28968 del 03/11/2025 (Rv. 676996-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (VILLANO ROSARIA) contro B. (SCIPIONI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione - Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 13259 del 2006 Rv. 591110-01

Sez. 3, Sentenza n. 29054 del 03/11/2025 (Rv. 677037-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

G. (PALTRINIERI LUCA) contro A. (FEDELI RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2024

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita redditi futuri - "Tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Parametro integrativo dell'equità liquidativa ex art. 1226 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La "tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro, a differenza di quella relativa al danno non patrimoniale, non concretizza il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 16913 del 2019 Rv. 654432-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29054 del 03/11/2025** (Rv. **677037-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

G. (PALTRINIERI LUCA) contro A. (FEDELI RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2024

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Criteri - Importo tabellare previsto per la perdita del rapporto diminuito proporzionalmente alla percentuale di invalidità - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Tabelle di Roma - Utilizzabilità.

La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non può essere effettuata decurtando l'importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riportata dal congiunto, trattandosi di situazioni concrete non comparabili in termini di proporzionalità aritmetica, mentre è legittima l'utilizzazione delle Tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 13540 del 2023 Rv. 667659-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 29059 del 03/11/2025** (Rv. **676855-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

D. (AULETTA ANDREA) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE COMO, 22/06/2023

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5489 del 2019 Rv. 652835-03

Massime precedenti Difformi: N. 3958 del 2007 Rv. 596348-01

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29063 del 03/11/2025** (Rv. **676791-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

C. (SCARANTINO EMILIANO) contro A. (FEDERICI PIERLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2023

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento - Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 19932 del 2024 Rv. 671817-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29113 del 04/11/2025** (Rv. **676883-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

E. (DE GREGORIO CORRADO) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 18/10/2022

040001 CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Cessionario del credito risarcitorio - Azione ex art. 149 c.ass. - Legittimazione attiva - Sussistenza.

Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22726 del 2019 Rv. 655087-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29147 del 04/11/2025** (Rv. **676856-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

C. (FANTASIA ALESSIO ANTONIO) contro C. (ALBERICI FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2024

SEZIONE TERZA

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta del danneggiato - Criteri di valutazione - Prevedibilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-01, N. 8450 del 2025 Rv. 674295-01, N. 2376 del 2024 Rv. 670396-01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836-02 Rv. 667836-02

Sez. 3, Ordinanza n. 29456 del 07/11/2025 (Rv. 676792-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (GONNELLA GIULIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2023

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo dell'assicurato di "uberrima bona fides" - Fondamento - Mancata previsione contrattuale di uno specifico onere di discovery - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3010 del 2025 Rv. 676177-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20997 del 2023 Rv. 668585-01, N. 20658 del 2024 Rv. 671826-01

Sez. 3, Sentenza n. 29473 del 07/11/2025 (Rv. 676840-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (RANIERI EMILIO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2022

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE Azione diretta al rispetto delle distanze legali - Mancata trascrizione della domanda - Acquirente a titolo particolare della costruzione che non ha partecipato al giudizio - Opponibilità della sentenza - Esclusione - Conoscenza di mero fatto della pendenza della causa - Irrilevanza.

Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2023 Rv. 669274-01, N. 10499 del 2015 Rv. 635461-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29477 del 07/11/2025 (Rv. 676812-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

T. (SABIA VINCENZO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/03/2023

009011 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO Esercizio del diritto di prelazione statale - Provvedimento relativo - Effetti - Trasferimento della proprietà del bene allo Stato - Omesso pagamento del prezzo - Irrilevanza - Azionabilità del corrispondente credito - Sussistenza.

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 32, comma 3, della l. n. 1089 del 1939 e 65, comma 2, del r.d. n. 363 del 1913, ratione temporis applicabili (ora artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004) determina il trasferimento allo Stato della proprietà del bene, il quale, quindi, non è condizionato al pagamento del prezzo, ferma restando la possibilità di far valere l'inadempimento della relativa obbligazione nei confronti dell'amministrazione che al suddetto pagamento non abbia provveduto nei modi e nei termini all'uopo prescritti.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1913 num. 363, Decreto Legge 22/12/2008 num. 200 art. 2 CORTE COST., Legge 18/02/2009 num. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60

Massime precedenti Conformi: N. 13779 del 2007 Rv. 600733-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29638 del 10/11/2025 (Rv. 676843-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

J. (PALUMBO ANTONIO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/05/2024

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Nullità relativa - Condizioni - Omessa sanatoria - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleggi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irrisolvibile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, razione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 16634 del 2017 Rv. 644929-01

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2019 Rv. 653304-01, N. 7765 del 2021 Rv. 660751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4717 del 2025 Rv. 674045-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29691 del 10/11/2025 (Rv. 676816-01)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

I. (FALCONE BRUNO) contro A. (BOCCHINO LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/12/2022

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all'invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

SEZIONE TERZA

Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa acquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27690 del 2023 Rv. 669144-01, N. 32694 del 2024 Rv. 673485-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29694 del 10/11/2025 (Rv. 676841-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (BIRGILLITO FILIPPO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2022

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Presupposti - Nullità della notifica - Sufficienza - Esclusione - Causa determinante della tardività dell'opposizione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., non è sufficiente la mera nullità della notifica, essendo l'ingiunto tenuto a provare altresì che, proprio a causa di quel vizio, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre, in tempo utile, un'opposizione che sviluppasse in modo adeguato le proprie difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che l'ingiunta, al momento della notifica del decreto, perfezionatasi per compiuta giacenza, non si trovava ancora in regime di ricovero ospedaliero né le sue condizioni fisiche erano tali da impedirle di avere contezza delle comunicazioni pervenute al suo indirizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17759 del 2011 Rv. 618767-01, N. 6518 del 2016 Rv. 639534-01

Massime precedenti Vedi: N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01

Sez. 3, Sentenza n. 29755 del 11/11/2025 (Rv. 676884-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

P. (ROILO ALEXANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/11/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Condanna di più corresponsabili - Ricorso per cassazione di un condebitore - Contestazione della propria responsabilità - Litisconsorzio necessario con il

SEZIONE TERZA

danneggiato creditore - Sussistenza - Conseguenze - Mancata evocazione in giudizio dello stesso - Inammissibilità del ricorso.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19584 del 2013 Rv. 627700-01, N. 21924 del 2025 Rv. 675850-01

Sez. 3, Sentenza n. 29755 del 11/11/2025 (Rv. 676884-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (ROILO ALEXANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/11/2021

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI Responsabilità solidale fondata sulla concorrente condotta colposa dei danneggianti - Regresso integrale tra condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10511 del 2025 Rv. 674651-02, N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 865 del 2024 Rv. 669802-02, N. 6716 del 2024 Rv. 670765-03

Sez. 3, Ordinanza n. 29757 del 11/11/2025 (Rv. 676885-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (DESIDERI ZANARDELLI PAOLA) contro V. (CASCIANI DUCCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/12/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Obbligazione restitutoria - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE TERZA

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 2, Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 61 del 2023 Rv. 666489-01, N. 13740 del 2025 Rv. 674743-01, N. 7677 del 2025 Rv. 674231-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29798 del 12/11/2025 (Rv. 676768-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (ALESII ALESSIA) contro O. (NERI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2023

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all'inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14209 del 2023 Rv. 667858-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2312 del 2025 Rv. 673583-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025** (Rv. **676793-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

E. (DELLA PORTA MARIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/04/2024

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Omessa indicazione specifica dei fatti oggetto della prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.

La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1294 del 2018 Rv. 647508-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29890 del 12/11/2025** (Rv. **676983-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CARADONNA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/07/2023

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Condanna di più corresponsabili in distinti giudizi penali - Unicità della prestazione indennitaria.

La vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie - rese, per il medesimo fatto, in distinti giudizi penali a carico dei diversi concorrenti -, ha diritto a un'unica prestazione dal Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4, Cod. Pen. art. 187 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18127 del 2024 Rv. 671786-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29930 del 12/11/2025** (Rv. **676984-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

P. (CARRARA FRANCESCO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Pagamento effettuato in forza di sentenza penale di condanna successivamente riformata - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE In genere.

SEZIONE TERZA

Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla conditio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16213 del 2025 Rv. 674997-01, N. 25589 del 2010 Rv. 615327-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29931 del 12/11/2025 (Rv. 676844-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. (PALAZZO FABRIZIO) contro G. (SPINA NICOLA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 17017 del 2025 Rv. 674907-01, N. 15706 del 2021 Rv. 661629-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30080 del 14/11/2025 (Rv. 676985-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. (DE CASTRO MORGANA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/11/2021

SEZIONE TERZA

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Natura e disciplina della rendita ex art. 2057 c.c. - "Opportune cautele" per il danneggiato - Necessità - Previsione "ex ante" di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta - Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI - Altri strumenti di cautela - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31574 del 2022 Rv. 666111-03

Sez. 3, Ordinanza n. 30102 del 14/11/2025 (Rv. 677038-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**.
Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

C. (RANDAZZO IVAN) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.

Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02, N. 9308 del 2011 Rv. 616862-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 30137 del 14/11/2025** (Rv. **676894-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.
Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

C. (RANIERI RAFFAELE) contro B. (MONARI SARDE' PIER LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Mancanza o invalidità della procura speciale - Possibilità di condanna del difensore alle spese del giudizio - Distinzioni - Fondamento - Fattispecie.

In materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. (Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29209 del 2024 Rv. 672892-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 30141 del 14/11/2025** (Rv. **677059-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.
Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

Q. (PETROZZIELLO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/06/2021

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta colposa della vittima - Criteri di valutazione - Percepibilità della condizione di pericolo connessa alla cosa - Rilevanza - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8450 del 2025 Rv. 674295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 30148 del 15/11/2025** (Rv. **676846-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (RIENZI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2022

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 10140 del 2020 Rv. 657723-01, N. 9474 del 2020 Rv. 657640-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 30160 del 15/11/2025** (Rv. **676842-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

S. (AMETRANO GIUSEPPE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2022

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte - Condanna del rinunciante alle spese - Esclusione - Costituzione della controparte al solo fine del rimborso delle spese processuali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinuncia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23620 del 2017 Rv. 646792-01

Massime precedenti Vedi: N. 20839 del 2018 Rv. 650422-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 30166 del 15/11/2025 (Rv. 676986-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (SPALLETTA PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30171 del 15/11/2025 (Rv. 676895-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

E. (CASTALDO ENRICO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/07/2021

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Erronea dichiarazione di contumacia in appello - Ricorso per cassazione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5408 del 2020 Rv. 656943-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 30526 del 20/11/2025** (Rv. **677039-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI.** Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI.**

T. (PIZZICARIA SABRINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2024

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin" - Responsabilità del Ministero della Salute - Colpa - Presupposti - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin", il parametro di valutazione della colpa non può essere ricondotto a una generica e indiscriminata pericolosità dello stesso per la salute del paziente, dovendo essere tarato sulle specifiche condizioni di quest'ultimo, come accertate dal personale sanitario al momento della somministrazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla grave patologia contratta da un minore a seguito dell'inoculazione della quarta dose del vaccino "Sabin" nel febbraio del 1967, aveva escluso la responsabilità del Ministero della Salute, sul presupposto che la controindicazione alla somministrazione di tale tipologia di vaccino, in relazione alle contingenti condizioni di salute del bambino, non fosse nota alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca, essendo stata evidenziata solo con il d.m. del 25 maggio 1967, in epoca, dunque, successiva alla somministrazione medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DM Sanità 25/05/1967

Massime precedenti Vedi: N. 9406 del 2011 Rv. 617748-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30622 del 20/11/2025** (Rv. **676987-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Presupposti - Pregiudizio a un diritto di stato della persona - Significato - Domande risarcitorie - Esclusione - Sindacabilità della congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

La revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona", da intendersi in senso stretto, cioè come pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere, con una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente, restando, pertanto, escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie (come, nella specie, quella per danni da responsabilità medica) e non potendosi spingere, inoltre, il sindacato del giudice di legittimità sino a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa indennità

SEZIONE TERZA

liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater

Sez. 3, Sentenza n. 30622 del 20/11/2025 (Rv. 676987-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione straordinaria ex art. 391-quater c.p.c. - Ambito di applicazione temporale e presupposti.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

La revocazione straordinaria per violazione della CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022) si applica ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023, e prevede, quali concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione nazionale, passata in giudicato, il cui contenuto sia stato "dichiarato" contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un "diritto di stato della persona"; c) l'astratta inidoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 02/12/2022 num. 197 art. 1 com. 380 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7128 del 2025 Rv. 674063-01

Sez. 3, Sentenza n. 30622 del 20/11/2025 (Rv. 676987-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Limitazione dell'esperibilità ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un diritto di stato della persona - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 76

Sez. 3, Ordinanza n. 30624 del 20/11/2025 (Rv. 676813-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denunciatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denunciatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 28032 del 2025 Rv. 676045-01, N. 1654 del 2023 Rv. 666770-01, N. 32350 del 2022 Rv. 666166-02

Sez. 3, Sentenza n. 30691 del 21/11/2025 (Rv. 676898-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

C. (TORTORELLA MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2023

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Responsabilità dello Stato per omessa o carente trasposizione di direttiva comunitaria - Presupposti - Fattispecie.

103146 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE In genere.

SEZIONE TERZA

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

La responsabilità dello Stato membro per omessa o carente attuazione di una direttiva comunitaria postula che il risultato prescritto da quest'ultima implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa; che vi sia un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato ad alcuni dirigenti medici il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE - volta ad attribuire ai lavoratori il diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive -, non essendo dato apprezzare, dall'angolo visuale del nesso causale, se e in che misura la prestazione di attività lavorativa per una durata eccedente i limiti fissati dalle norme unionali fosse conseguenza della fissazione, su base legale o contrattuale, di turni e orari settimanali non conformi a quelle regole e non invece del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente a tali norme dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e, dunque, del rispetto del "vincolo di risultato", proprio dell'impostazione aziendalistica connotante lo statuto dei medici dirigenti nell'ordinamento interno).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88 art. 3, Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9146 del 2009 Rv. 607467-01

Sez. 3, Sentenza n. 30699 del 21/11/2025 (Rv. 676912-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

G. (FERRARESI MARCO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/01/2022

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato - Revoca della prestazione inizialmente riconosciuta - Azione del danneggiato ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 1916 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 17966 del 2021 Rv. 661835-01, N. 24806 del 2005 Rv. 585576-01, N. 1508 del 2001 Rv. 543612-01, N. 16305 del 2018 Rv. 649426-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 30701 del 21/11/2025** (Rv. **677058-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

S. (MASSARA FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/11/2022

148072 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE Responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. - Concorso con la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva ommesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2692 del 1987 Rv. 451799-01, N. 1533 del 1957 Rv. 880554-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 30775 del 23/11/2025** (Rv. **676913-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA**. Relatore: **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA**.

P. (MOSCOGIURI MARIA) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2024

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danni patrimoniali futuri - Risarcibilità - Criteri.

I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 2869 del 2003 Rv. 560710-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 30788 del 24/11/2025** (Rv. **676899-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

B. (TANDURA TULLIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2022

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Creditore titolare di garanzia notevolmente superiore al credito - Eventus damni - Accertamento - Prova della verosimile infruttuosità dell'escussione - Necessità - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'eventus damni, il creditore che disponga di una garanzia di molto superiore al proprio credito ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che la relativa escussione è destinata a rimanere infruttuosa, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore e quello di quest'ultimo a disporre dei propri beni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26310 del 2021 Rv. 662500-03, N. 10298 del 2025 Rv. 674761-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 30995 del 26/11/2025** (Rv. **676914-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI**.

S. (GUIDA MASSIMO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2024

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Incapacità del teste - Valutazione ex ante - Fondamento - Contenuto della testimonianza - Irrilevanza.

La valutazione di incapacità del testimone deve essere effettuata ex ante - al momento cioè in cui la testimonianza è resa -, in ragione della qualità di "parte potenziale" dello stesso, non potendo essere influenzata dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16541 del 2012 Rv. 623759-01, N. 19258 del 2015 Rv. 636973-01, N. 13585 del 2004 Rv. 575427-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 30996 del 26/11/2025** (Rv. **676718-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI**.

F. (MANGIAPANE MARIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2024

SEZIONE TERZA

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 16289 del 2024 Rv. 671542-02, N. 15756 del 2025 Rv. 675346-01

Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 28/11/2025 (Rv. 676896-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

A. (PERELLI ANTONIO) contro G. (MALATESTA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2024

018020 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITA' DI ASSICURAZIONI Assicurazione della responsabilità civile - Patto di gestione della lite - Transazione con il danneggiato subordinata al consenso dell'assicurato - Diniego di quest'ultimo - Sindacabilità secondo il canone di buona fede.

In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1711

Massime precedenti Vedi: N. 30588 del 2023 Rv. 669366-01

Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2024

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile - Assicurato danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la

SEZIONE TERZA

surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 139 del 1974 Rv. 367710-01

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 1995 Rv. 491965-01, N. 14980 del 2022 Rv. 664847-01

Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2024

104039 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2015 Rv. 636374-01, N. 27089 del 2024 Rv. 672539-01, N. 18518 del 2024 Rv. 671797-01, N. 8449 del 2025 Rv. 674238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2024

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Fatto del terzo rimasto ignoto - Configurabilità - Presupposti.

In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile

SEZIONE TERZA

ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode -, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Massime precedenti Vedi: N. 7789 del 2024 Rv. 670630-01, N. 21317 del 2025 Rv. 675897-01

Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2024

In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e ferma la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Sez. 3, Ordinanza n. 31169 del 28/11/2025 (Rv. 676886-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

E. (D'ERCOLE STEFANO) contro I. (CONTE GIORGIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/11/2023

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Corresponsione dell'IVA su una somma non dovuta - Indebito oggettivo - Diritto alla ripetizione da parte del cessionario del bene o servizio - Sussistenza - Detrazione operata nella dichiarazione IVA - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 13149 del 2024 Rv. 670921-01, N. 13338 del 2025 Rv. 675060-01, N. 13740 del 2025 Rv. 674743-01

Sez. 3, Ordinanza n. 31209 del 30/11/2025 (Rv. 676845-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

M. (ANNECCHINO MARCO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/03/2023

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Inidoneità della cosa all'uso per cui è affidata - Concomitante condotta colposa del danneggiato - Esonero da responsabilità del custode - Esclusione - Fattispecie.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della proprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 2376 del 2024 Rv. 670396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, Ordinanza n. 31247 del 30/11/2025 (Rv. 676897-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (PORTIGLIOTTI GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/07/2022

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Obblighi restitutori - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Conseguenze - Interessi - Decorrenza - Buona fede dell'accipiens - Rilevanza.

Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27965 del 2025 Rv. 676221-01, N. 423 del 2025 Rv. 673634-02 Rv. 673634-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 28902 del 01/11/2025** (Rv. **677016-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (BOTTANI GIORGIO) contro A. (AVOLIO ANNALISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2021

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente sanitario - Comando - Perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa - Esclusione - Conseguenze.

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO In genere.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria ex art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 20, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01, N. 8672 del 2025 Rv. 674479-01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01

Sez. L, **Sentenza n. 28902 del 01/11/2025** (Rv. **677016-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (BOTTANI GIORGIO) contro A. (AVOLIO ANNALISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2021

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente sanitario - Comando - Trattamento economico - Disciplina - Fattispecie.

In tema di trattamento economico spettante al dirigente comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione utilizzatrice deve rimborsare a quella di appartenenza il trattamento fondamentale e sostenere integralmente quello accessorio che, in quanto correlato alla natura delle attività effettivamente espletate, deve tenere conto delle modalità del rapporto di servizio, con la conseguenza che il dirigente non conserva il trattamento accessorio connesso all'attribuzione dell'incarico ricoperto presso l'ente comandante, atteso che, nel periodo del comando, le responsabilità attribuite, i risultati conseguiti e le funzioni ricoperte - cui va parametrato il trattamento economico ex art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono quelle svolte presso l'utilizzatore. (Principio affermato con riguardo all'incarico di dirigente medico di struttura complessa, in relazione al disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. dell'8.6.2000).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-03, N. 8672 del 2025 Rv. 674479-01, N. 4390 del 2024 Rv. 670152-01, N. 7971 del 2006 Rv. 589195-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - Iscrizione - Presupposti.

Ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20663 del 2007 Rv. 599645-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-02**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale cd. trasversale - Modalità di proposizione - Art. 420, comma 9, c.p.c. - Applicazione - Esclusione.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8847 del 2025 Rv. 674300-01, N. 9441 del 2022 Rv. 664567-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-03**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9126 del 1990 Rv. 469180-01

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28979 del 03/11/2025** (Rv. **676993-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

C. (CINELLI MAURIZIO) contro S. (LO FIEGO MATELDA TERESA MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2019

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cancellazione retroattiva dalla CNPAF per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30571 del 2019 Rv. 655875-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28984 del 03/11/2025** (Rv. **676998-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

T. (GRECO SALVINO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

079055 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris".

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14597 del 2020 Rv. 658320-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28987 del 03/11/2025** (Rv. **676999-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

G. (CALABRIA ALESSANDRO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Avviso di addebito - Mancata impugnazione - Giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo anteriormente instaurato - Sopravvenuta carenza di interesse ad agire - Ragioni.

La mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi o premi ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato anteriormente promosso dopo il rigetto del ricorso amministrativo ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, posto che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel momento in cui è proposta l'azione ma anche al tempo della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6199 del 2024 Rv. 671652-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 29038 del 03/11/2025** (Rv. **677062-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA.** Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (FEDERICI ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/09/2024

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Procedure selettive interne ex art. 21-quater d.l. n. 83 del 2015 - Natura programmatica - Conseguenze - Termine previsto nell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 - Cogenza - Esclusione - Fondamento.

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 21 quater, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Contr. Coll. 26/04/2017, DM Grazia e Giustizia 09/11/2017, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 15591 del 2022 Rv. 664699-01, N. 3615 del 2018 Rv. 647440-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29090 del 04/11/2025** (Rv. **677018-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Lavoratori in posizione di comando o fuori ruolo - Priorità nell'immissione in ruolo presso l'amministrazione di destinazione - Art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, razione temporis vigente - Assegnazioni temporanee disposte nell'interesse primario del dipendente - Operatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli

SEZIONE LAVORO

dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 58, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01, N. 8672 del 2025 Rv. 674479-01

Sez. L, Ordinanza n. 29094 del 04/11/2025 (Rv. 677061-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

A. (GIANNINI MARCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/09/2020

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni - Procedure per l'attribuzione discrezionale di incarichi di rilievo - Obbligo di imparzialità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 51 c.p.c..

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 18972 del 2015 Rv. 637045-01, N. 31421 del 2021 Rv. 662762-01

Sez. L, Sentenza n. 29139 del 04/11/2025 (Rv. 676670-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

S. (CODINI FRANCESCO) contro M. (CELEBRANO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2023

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Processo telematico - Deposito di files audio e video non conformi alle specifiche tecniche ministeriali - Ammissibilità - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. razione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28721 del 2020 Rv. 660049-01

Sez. L, Sentenza n. 29455 del 07/11/2025 (Rv. 677000-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (CIAFFI ANNALISA) contro F. (DE FEO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale tecnico e artistico - Contratti a tempo determinato conclusi nella vigenza degli artt. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010; 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, e 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019 - Interpretazione conforme alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018 in causa C-331/17 - Necessità - Conseguenze - Ragioni giustificative temporanee del ricorso al contratto a termine - Accertamento - Necessità - Ragioni.

In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 34 art. 1 com. 1, Legge 16/05/2014 num. 78, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 29 com. 3, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2019 num. 59, Legge 08/08/2019 num. 81, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6547 del 2014 Rv. 630000-01, N. 6679 del 2019 Rv. 653197-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5542 del 2023 Rv. 667437-02

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 29577 del 07/11/2025** (Rv. **677001-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (LA GIOIA CLAUDIO) contro K. (CARBONELLI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/05/2024

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore - Limite temporale massimo di ventiquattro mesi - Sussistenza - Superamento - Conseguenze.

In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018), al limite temporale complessivo di ventiquattro mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 CORTE COST., Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 23495 del 2022 Rv. 665407-01, N. 22861 del 2022 Rv. 665357-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29683 del 10/11/2025** (Rv. **677002-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ROSSI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato - Natura - Conseguenze - Controversie per il riconoscimento dello status - Legittimazione passiva - Titolarità - Individuazione.

Il diritto all'assistenza psicologica previsto in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria (con conseguente configurazione della legittimazione passiva della ASL), ma è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni (tra cui quelle sanitarie, quale quella di cui alla citata disposizione), rispetto al quale la legittimazione a contraddire deve riconoscersi in capo al Ministero dell'Interno.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17440 del 2022 Rv. 664852-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 29738 del 11/11/2025** (Rv. **677003-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

T. (MARAZZA MARCO) contro S. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2021

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Obbligo legale del datore di lavoro di condurre trattative con tutte le organizzazioni sindacali - Insussistenza - Corrispondente previsione di fonte convenzionale - Ammissibilità - Inadempimento del datore - Conseguenze - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, integrando, in tal caso, il rifiuto datoriale condotta antisindacale ex art. 28 st.lav., ove traducesi in un comportamento contrario a buona fede suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2013 Rv. 627021-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29740 del 11/11/2025** (Rv. **677004-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

A. (MORRICO ENZO) contro F. (RUSCONI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/06/2022

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Diritto di sciopero - Potere del datore di lavoro di adottare misure idonee a limitare i danni economici derivanti dall'astensione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimavano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombeni, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2104 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6787 del 2024 Rv. 670446-01, N. 14444 del 2015 Rv. 636061-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 29754 del 11/11/2025** (Rv. **677120-02**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro M. (AGOSTINI FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/05/2022

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Falcidia del credito per il t.f.r. - Condizionamento alla misura della prestazione a carico dell'INPS - Ragioni.

La falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982, poiché tale norma correla l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma anche all'accertamento dell'esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e riconosciuta nella pronuncia di omologa del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1864 del 2025 Rv. 673667-01

Sez. L, **Sentenza n. 29754 del 11/11/2025** (Rv. **677120-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro M. (AGOSTINI FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/05/2022

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Degradazione al chirografo del credito per il t.f.r. - Pregiudizio al diritto di surroga dell'INPS - Conseguenze - Responsabilità dell'assicurato ex art. 1916, comma 3, c.c. - Configurabilità.

La degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'Inps far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1770 del 2000 Rv. 533966-01, N. 347 del 1998 Rv. 511620-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 29756 del 11/11/2025** (Rv. **677005-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

I. (PASSARELLI MARIA) contro P. (BRIGNOLO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2024

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli - Iscrizione nei relativi elenchi anagrafici - Necessità - Cancellazione - Omessa impugnazione nel termine di decadenza - Accertamento incidentale del diritto alle prestazioni - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di previdenza per i lavoratori agricoli, ove l'iscrizione nei relativi elenchi anagrafici - che costituisce presupposto per l'attribuzione delle relative prestazioni - sia venuta meno a seguito di provvedimento di cancellazione dell'INPS, l'illegittimità di quest'ultimo non può essere accertata incidenter tantum, in difetto di impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n.7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970, non essendo configurabile un'autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le suddette prestazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7967 del 2024 Rv. 670536-01

Sez. L, **Sentenza n. 29756 del 11/11/2025** (Rv. **677005-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

I. (PASSARELLI MARIA) contro P. (BRIGNOLO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2024

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - Ripetizione dell'indennità di disoccupazione - Contestazione giudiziale - Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Applicabilità - Ragioni.

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI In genere.

La domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiesta dell'Inps di ripetizione dell'indennità di disoccupazione, conseguente all'avvenuta cancellazione dell'assicurato dall'elenco dei lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n.7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970), poiché presuppone l'accertamento del diritto a ritenere la prestazione previdenziale e, quindi, dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione suddetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7967 del 2024 Rv. 670536-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 29758 del 11/11/2025** (Rv. **677006-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

B. (DE VIVO MARCELLO) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/04/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Operai agricoli a tempo determinato - Diritto agli indennizzi previsti dalla normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sussistenza - Indennizzi previsti dalle norme emergenziali per i lavoratori stagionali dei settori diversi quelli del turismo e degli stabilimenti balneari - Spettanza - Esclusione.

Agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt. 30 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 84, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), e 69, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021), e non anche quelli previsti dalle disposizioni emergenziali per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 30, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 84 com. 7, Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 69 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30816 del 2024 Rv. 672945-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29775 del 11/11/2025** (Rv. **677007-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MAGNANENSI SIMONA.** Relatore: **MAGNANENSI SIMONA.**

G. (CORNELIO CLAUDIA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2022

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Esposizione ad amianto - Prepensionamento e rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Cumulabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Ragioni.

Il beneficio del pensionamento anticipato, concesso mediante aumento dell'anzianità contributiva ex art. 10 del d.l. n. 185 del 1994 (conv. con modif. dalla l. n. 451 del 1994), non è cumulabile, per lo stesso periodo, con la rivalutazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e tale impossibilità di cumulo non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica - rilevabile d'ufficio - del meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto della suddetta esposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 18/03/1994 num. 185 art. 10, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11485 del 2015 Rv. 635665-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 29809 del 12/11/2025** (Rv. **677008-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

S. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro T. (DE FEO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2021

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Condotta antisindacale - Requisiti - Idoneità, anche potenziale, a limitare la libertà sindacale - Sufficienza - Dolo o colpa - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della qualificazione di una condotta come antisindacale è sufficiente l'elemento oggettivo dell'attitudine, anche solo potenziale, del comportamento del datore di lavoro a ledere gli interessi tutelati, irrilevante essendo la natura dolosa o colposa della stessa, posto che l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore circa la portata della sua condotta ovvero per effetto della sua adesione a una determinata associazione di categoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva escluso la natura antisindacale della condotta consistita nel negare ad alcuni lavoratori - in attuazione delle direttive promananti da un'associazione di categoria - la possibilità di essere assistiti, in sede di conciliazione, dai rappresentanti del sindacato di appartenenza).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13726 del 2014 Rv. 631342-01, N. 6876 del 2024 Rv. 670440-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30090 del 14/11/2025** (Rv. **677009-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ROSETTI RICCARDO.** Relatore: **ROSETTI RICCARDO.**

C. (DAL BO DANIELA) contro C. (GARATTONI GIANFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.

Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4034 del 2017 Rv. 642840-01

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 16300 del 2025 Rv. 674998-01

Sez. L, Ordinanza n. 30198 del 16/11/2025 (Rv. 677010-01)

Presidente: PAGETTA ANTONELLA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (FARANDA RICCARDO) contro I.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Appalto di opere e servizi - Domanda nei confronti dell'appaltatore e del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Facoltà di adire il giudice territorialmente competente per l'una o l'altra domanda - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3086 del 2017 Rv. 642832-01

Massime precedenti Vedi: N. 26081 del 2023 Rv. 668612-01, N. 9077 del 2025 Rv. 674780-01

Sez. L, Ordinanza n. 30280 del 17/11/2025 (Rv. 677011-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

C. (MOTTA SILVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/10/2022

098288 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE Dipendenti della Regione Sicilia - Rimborso delle spese legali ex art. 39 l.r. Sicilia n. 145 del 1980 - Estensione ai dipendenti degli enti locali ex art. 24, l.r. Sicilia n. 30 del 2000 - Lavoratori autonomi - Applicabilità - Esclusione - Diritto al rimborso - Presupposti - Specifica previsione contrattuale - Necessità.

La disposizione di cui all'art. 39 l.r. Sicilia n. 145 del 1980 - che prevede il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti regionali che siano andati esenti da responsabilità all'esito di un giudizio per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni - è stata estesa dall'art. 24 l.r. Sicilia n. 30 del 2000 a tutti i dipendenti degli enti locali, ivi compresi gli amministratori pubblici, tra cui non possono annoverarsi i lavoratori autonomi, non legati all'ente locale da un rapporto di immedesimazione organica, in favore dei quali il rimborso può essere riconosciuto solo in virtù di specifica previsione contrattuale tra le parti.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 24, Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20729 del 2018 Rv. 650486-01, N. 28597 del 2018 Rv. 651742-01

Sez. L, Ordinanza n. 30366 del 18/11/2025 (Rv. 677012-01)

Presidente: MARCHESE GABRIELLA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 29/04/2022

162024 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità
- Ragioni.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35736 del 2022 Rv. 666165-01, N. 11130 del 2025 Rv. 675255-01, N. 17090 del 2024 Rv. 671586-01

Sez. L, Sentenza n. 30660 del 21/11/2025 (Rv. 677013-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (BOSCO ANTONELLA) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/06/2024

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Professore di seconda fascia in medicina e chirurgia - Conferimento dell'incarico di direzione di unità operativa - Natura facoltativa - Presupposti.

L'attribuzione dell'incarico di direzione di unità operativa ai professori di seconda fascia in medicina e chirurgia ha carattere facoltativo, potendo essere conferito, con atto del direttore generale della ASL di riferimento, d'intesa con il rettore dell'Università, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni organizzative per la concreta attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 2, sul piano sia della necessità di una attività assistenziale del docente universitario rispetto agli obiettivi programmati del Servizio Sanitario Nazionale, sia della compatibilità sul piano organizzativo e finanziario.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 04/11/2005 num. 230 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5493 del 2025 Rv. 674438-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8633 del 2020 Rv. 657632-01

Sez. L, Sentenza n. 30718 del 21/11/2025 (Rv. 677015-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

L. (NICOLINI ANTONIO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/04/2024

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica - Assegno vitalizio - Natura pensionistica - Sanzione accessoria ex art. 28 c.p. - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

L'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica non ha natura pensionistica, essendo correlato ad un munus pubblico e non ad un rapporto di lavoro sinallagmatico, sicché non è di per sé escluso dal campo di applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 28 c.p., la quale va, tuttavia, circoscritta alle sole ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguenti alla condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con la progressiva acquisizione, da parte dell'istituto, di una funzione lato sensu previdenziale, anche alla luce del disposto dell'art. 18-bis del d.l. n. 4 del 2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2018).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 18 bis, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27290 del 2024 Rv. 672679-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14920 del 2016 Rv. 640699-01, N. 1720 del 2020 Rv. 656702-01, N. 18265 del 2019 Rv. 654583-01

Sez. L, Sentenza n. 30779 del 23/11/2025 (Rv. 677019-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RIOMMI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/10/2024

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Insegnanti di religione - Abusiva reiterazione di contratti a termine ex l. n. 186 del 2003 - Sanatoria dell'illecito - Procedura straordinaria di immissione in ruolo ex art. 1-bis d.l. n. 126 del 2019 - Idoneità - Esclusione - Ragioni - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

In tema di pubblico impiego, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019 (conv. con mod. dalla l. n. 159 del 2019, e modificato dall'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. dalla l. n. 112 del 2023), attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi, oltre che sulla base della valutazione dei titoli, mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, dovendosi invece riconoscere portata riparatoria alle procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/10/2019 num. 126 art. 1 bis com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/2019 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 47 com. 9, Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 20 com. 6, Legge 10/08/2023 num. 112 CORTE COST., DM min. IUR 19/01/2024, Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2021 Rv. 661419-01, N. 15353 del 2020 Rv. 658192-01, N. 22552 del 2016 Rv. 641608-01

Sez. L, Ordinanza n. 30781 del 23/11/2025 (Rv. 677121-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

I. (D'ONOFRIO SARA) contro R. (PERSIANI MATTIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2021

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Natura subordinata del rapporto - Criteri e modalità di apprezzamento - Fattispecie.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 9817 del 1998 Rv. 519382-01, N. 5436 del 2019 Rv. 652921-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 379 del 1999 Rv. 528125-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30927 del 25/11/2025** (Rv. **677020-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **MAGNANENSI SIMONA.** Relatore: **MAGNANENSI SIMONA.**

L. (NAVACH MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/09/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Nozione di "atti e documenti della causa" - Documenti depositati ma non rinvenuti per fatto non imputabile alla parte - Inclusione - Fattispecie.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29634 del 2019 Rv. 655742-01, N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01, N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. L, **Sentenza n. 31008 del 26/11/2025** (Rv. **677122-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

L. (PIVA PAOLO) contro A. (DI MONTE ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2021

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE Contratto collettivo - Clausola impositiva del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE In genere.

Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1405 del 1974 Rv. 369491-01, N. 15103 del 2012 Rv. 624450-01

Sez. L, Ordinanza n. 31120 del 28/11/2025 (Rv. 677014-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

C. (LICARI AGOSTINO FULVIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2022

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Mansioni superiori - Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni - Esclusione - Limiti.

L'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 81 del 2015) e della contrattazione collettiva applicabile, a meno che, alla luce delle circostanze del caso concreto - tra le quali particolare rilievo riveste l'eccessiva durata della assegnazione -, non sia ravvisabile un abuso da parte del datore di lavoro ai danni della professionalità del sostituto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6793 del 2018 Rv. 647539-01, N. 2280 del 2010 Rv. 611944-01, N. 11717 del 2013 Rv. 626234-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28909 del 02/11/2025** (Rv. **676887-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**.

J. (ROBERTI PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 10/10/2016

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Imposta sugli intrattenimenti (ISI) - Presupposti - Redditività degli apparecchi - Rilevanza - Esclusione - Presunzione di ricavi del contribuente - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

L'imposta sugli intrattenimenti (ISI) è un'imposta forfettaria determinata sulla base del numero e della tipologia degli apparecchi da intrattenimento posseduti, che prescinde dalla reale redditività di questi ultimi, essendo dovuta anche in assenza di utilizzo o di incassi, con la conseguenza che il relativo versamento non può costituire di per sé presunzione grave, precisa e concordante dell'esistenza di ricavi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., difettando il requisito della diretta correlazione tra il fatto noto (il pagamento dell'imposta) e il fatto ignoto (l'effettiva percezione di ricavi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31761 del 2024 Rv. 673244-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28971 del 03/11/2025** (Rv. **677107-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (D'ARRIGO DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 03/10/2019

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Gestore "uti dominus" di una società di capitali - Traslazione del reddito d'impresa a suo carico - Sussistenza - Mandato senza rappresentanza tra interponente ed interposta - Configurabilità - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova - Criteri.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombando sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente e, al contribuente, quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23231 del 2022 Rv. 665344-01

Massime precedenti Vedi: N. 23987 del 2025 Rv. 675722-01

Sez. T, Ordinanza n. 29069 del 03/11/2025 (Rv. 677041-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: ROMANO CARMELA. Relatore: ROMANO CARMELA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 12/10/2023
177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione per l'acquisto della prima casa - Impossibilità di trasferimento della residenza - Causa di forza maggiore - Presupposti.

In tema di agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'integrazione di una causa di forza maggiore deve aversi riguardo all'impossibilità di trasferire la residenza, nel termine fissato dalla legge, nel comune ove è situato l'unità immobiliare acquistata ma non necessariamente all'interno di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28838 del 2019 Rv. 655557-01

Sez. T, Ordinanza n. 29083 del 04/11/2025 (Rv. 676888-01)

Presidente: LENOCI VALENTINO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 26/08/2019

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Cessione di beni tra società infra-gruppo a basso rischio - Valutazione dello scostamento dal valore di mercato - Criterio del Transactional Net Margin Method (TNMM) - Preferibilità - Fondamento.

In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra-gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DM min. EFI 14/05/2018

Massime precedenti Vedi: N. 11837 del 2020 Rv. 657984-01, N. 15668 del 2022 Rv. 664741-01, N. 13571 del 2021 Rv. 661309-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 29085 del 04/11/2025** (Rv. **677452-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 12/07/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio tra le parti e poteri del giudice tributario - Diritto di difesa - Recupero ad imposizione di importi superiori rispetto al pvc - Violazione - Esclusione - Avviso di accertamento - Dipendenza dall'atto prodromico - Esclusione - Fondamento.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13490 del 2019 Rv. 653872-01

Sez. T, **Ordinanza n. 29245 del 05/11/2025** (Rv. **677021-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO UMBRIA, 13/11/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito erariale oggetto di cartella di pagamento impugnata - Ammissione al passivo con riserva - Rigetto della domanda in primo grado - Interesse della curatela all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

Nel caso in cui l'ammissione con riserva al passivo fallimentare sia avvenuta per la pendenza di un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a un credito erariale, sussiste l'interesse della curatela a ricorrere avverso il rigetto in primo grado della domanda, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe, per effetto del disposto di cui all'art. 113-bis l.fall., l'esclusione di detto credito dal passivo, a nulla rilevando che lo stesso possa esservi insinuato a prescindere dall'emissione della cartella esattoriale e, in generale, da un atto esecutivo, sulla base della sola esistenza dell'obbligazione (la quale - salvo contestazione nel merito - può essere provata dall'esibizione del ruolo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113 bis, Legge Falliment. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37006 del 2022 Rv. 666460-01, N. 11808 del 2022 Rv. 664670-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 29270 del 05/11/2025** (Rv. **677454-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (PANARITI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 28/02/2019

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione ex l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente) - Società di persone - Mancata richiesta di usufruire dei benefici per investimenti ambientali - Emendabilità dichiarazione redditi da parte dei soci - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni previste dalla legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti Ambiente), qualora una società di persone non abbia chiesto di usufruire dei relativi benefici per l'investimento ambientale effettuato, neppure attraverso l'emenda della propria dichiarazione reddituale dopo l'emanazione dell'art. 19 d.m. 5 luglio 2012, va esclusa l'emendabilità, ad opera dei soci, della dichiarazione dei redditi loro imputati ex art. 5 t.u.i.r., ostandovi il rilievo dirimente che titolare del diritto all'agevolazione è unicamente la società.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25 com. 10, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 40862 del 2021 Rv. 663385-01

Sez. T, **Ordinanza n. 29299 del 05/11/2025** (Rv. **677108-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA.** Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

E. (PERONACE ASA) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 15/03/2017

177006 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE Operazioni oggettivamente inesistenti - Conseguenti vantaggi fiscali - Presunzione di equa ripartizione tra il cedente e il cessionario - Legittimità - Onere della prova contraria - Spettanza in capo al contribuente.

In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Civ. art. 1101 com. 1, Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 2055 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 14237 del 2017 Rv. 644435-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 29310 del 05/11/2025** (Rv. **677109-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

S. (GALELLA PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 07/05/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento di un fabbricato nelle categorie D o E - Presupposti - Destinazione occasionale o non coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali del bene - Irrilevanza.

Il classamento catastale di un fabbricato nelle categorie D o E dipende dalla destinazione speciale o particolare risultante dalle caratteristiche costruttive, tipologiche e dimensionali, determinate, rispettivamente, dall'esigenza intrinseca di esercitare un'attività commerciale o industriale ovvero di assolvere a funzioni pubbliche o di interesse collettivo, in modo che l'immobile risulti insuscettibile di destinazione diversa se non mediante radicali trasformazioni incidenti sulla sua consistenza strutturale e sulla sua idoneità funzionale, senza che rilevino destinazioni inusuali, anormali, occasionali e temporanee, dovendosi, pertanto, guardare unicamente alle caratteristiche strutturali e funzionali oggettive del fabbricato, indipendentemente dall'eventuale utilizzo di quest'ultimo per lo svolgimento di attività incoerenti con le stesse.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 23/03/1998 num. 138, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10242 del 2023 Rv. 667435-01, N. 22166 del 2020 Rv. 659299-01, N. 24078 del 2020 Rv. 659483-01

Sez. T, **Ordinanza n. 29320 del 05/11/2025** (Rv. **677110-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Conf.)

M. (MANFREDONIA MANFREDI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/09/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Avviso di liquidazione del tributo - Richiesta di pagamento di somma oggetto di precedente accertamento - Impugnazione - Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata, l'avviso di liquidazione del tributo, ove integri una mera richiesta di pagamento della somma oggetto di un precedente atto di accertamento, è privo di natura e finalità impositiva, sicché la sua impugnazione non dà luogo ad una controversia definibile ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), non essendo il primo e unico atto mediante il quale la pretesa fiscale viene esercitata nei riguardi del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15946 del 2025 Rv. 675135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 29332 del 05/11/2025** (Rv. **677040-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 08/10/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianto di distribuzione di carburanti - Equiparazione agli immobili ex art. 812 comma 1 c.c. - Condizioni - Fondamento.

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE In genere.

Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, ex art. 812, comma 1, c.c., gli impianti di distribuzione di carburante e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l'erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi alla complessiva struttura, al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 6840 del 2024 Rv. 670523-01

Sez. T, **Ordinanza n. 29345 del 06/11/2025** (Rv. **677022-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (D'ARRIGO DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/04/2019

177123 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - ACCERTAMENTO IN AUMENTO Sanzioni amministrative tributarie - Natura sostanziale penale - Presupposti.

In tema di sanzioni tributarie, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211-03, N. 9077 del 2021 Rv. 661165-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 29391 del 06/11/2025** (Rv. **677042-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LIBERATI ALESSIO.** Relatore: **LIBERATI ALESSIO.**

M. (MARTANI GABRIELLA) contro C. (OPPO ROSELLA)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Consorzi - Contributi consortili - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza.

In tema di contributi di bonifica, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del decreto di approvazione del piano di riparto, ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 215 del 1933.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 23/05/2008 num. 6 art. 9, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 26013 del 2014 Rv. 634115-01

Sez. T, **Sentenza n. 29391 del 06/11/2025** (Rv. **677042-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LIBERATI ALESSIO.** Relatore: **LIBERATI ALESSIO.**

M. (MARTANI GABRIELLA) contro C. (OPPO ROSELLA)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Consorzi di bonifica - Contributi - Natura - Obbligazioni periodiche o di durata - Conseguenze - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. - Applicabilità.

I contributi consortili di bonifica integrano obbligazioni periodiche o di durata, in quanto l'utente è tenuto al pagamento degli stessi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, con la conseguenza che la relativa prescrizione ha durata quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Legge Reg. Sardegna 23/05/2008 num. 6 art. 9, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26013 del 2014 Rv. 634115-01

Sez. T, **Ordinanza n. 29458 del 07/11/2025** (Rv. **677023-01**)

Presidente: **HMEJAK TANIA.** Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA.** Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

P. (MATTEO FAUSTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/09/2017

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione

SEZIONE TRIBUTARIA

all'esportazione - Dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa - Cedente - Esenzione di responsabilità - Condizioni.

In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14979 del 2020 Rv. 658357-01

Sez. T, Ordinanza n. 29464 del 07/11/2025 (Rv. 677024-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 16/12/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Accertamento in rettifica dei redditi di società di persone e dei singoli soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1987 num. 917 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2018 Rv. 649377-01, N. 28060 del 2024 Rv. 672621-01

Sez. T, Ordinanza n. 29489 del 07/11/2025 (Rv. 677025-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRILLI CORRADO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA

SEZIONE TRIBUTARIA

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 040862/2021 66338501

Massime precedenti Conformi: N. 40862 del 2021 Rv. 663385-01

Sez. T, Ordinanza n. 29575 del 07/11/2025 (Rv. 677026-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (D'ARRIGO DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/12/2015

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Amministratori di fatto di società di capitali - Responsabilità ex artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Trasferimento della sede legale all'estero - Liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese - Equiparazione - Esclusione - Limiti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento a carico degli amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero - salvo che sia fittizio - non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 43 del 2017 Rv. 643016-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

Sez. T, Ordinanza n. 29699 del 10/11/2025 (Rv. 677066-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

L. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/02/2022

177359 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE Rappresentante legale (anche in virtù di rapporto organico) del contribuente - Indicazioni necessarie per la individuazione - Carezza - Inammissibilità del ricorso - Limite - Incertezza assoluta - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la carezza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la

SEZIONE TRIBUTARIA

decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado poiché contenente, nell'intestazione, l'indicazione di un soggetto privo del potere rappresentativo della società, senza indagare se ciò determinasse assoluta incertezza circa l'individuazione del legale rappresentante della stessa, se del caso attraverso l'esame della sottoscrizione della procura o degli altri documenti della causa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6359 del 2008 Rv. 602590-01

Sez. T, Ordinanza n. 29703 del 10/11/2025 (Rv. 676667-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAGLIARO EMANUELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/05/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Detassazione ambientale - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento dell'imposta non dovuta - D.m. 5 luglio 2012 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, comma 13 e ss., della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccedenza, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del suddetto versamento, non rilevando, a tale riguardo, l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012, che ha risolto la pregressa incertezza normativa nel senso della cumulabilità dell'agevolazione in discorso con le tariffe incentivanti di cui al cd. II Conto Energia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19

Massime precedenti Difformi: N. 19564 del 2025 Rv. 676079-01

Massime precedenti Vedi: N. 21419 del 2021 Rv. 662046-01, N. 28398 del 2025 Rv. 676666-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206-01

Sez. T, Ordinanza n. 29703 del 10/11/2025 (Rv. 676667-02)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAGLIARO EMANUELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/05/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi 13 ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambiente) - Cumulo con le tariffe incentivanti del II Conto Energia - Limite del 20% ex art. 19 d.m. 5 luglio 2012 - Criterio di calcolo.

SEZIONE TRIBUTARIA

In caso di cumulo della detassazione degli investimenti ambientali ex art. 6, comma 13 e ss., della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente) con le tariffe incentivanti del II Conto Energia, il limite del 20% di cui all'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 dev'essere calcolato sul costo totale dell'investimento e non sul risparmio fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19, DM min. SEC 19/02/2007 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8052 del 2025 Rv. 674405-02

Sez. T, Ordinanza n. 29774 del 11/11/2025 (Rv. 676889-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FENIZIA ERNESTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/07/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione fiscale ex art. 5, comma 1, d.l. n. 78 del 2009 - Collocazione temporale dell'investimento - Data di sostenimento del costo - Individuazione - Art. 109, comma 2, lett. b, TUIR - Rilevanza.

In tema di detassazione degli investimenti in macchinari, l'agevolazione fiscale ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (cd. "Tremonti ter"), postula che, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, il contribuente abbia effettivamente sostenuto il costo di tali investimenti, occorrendo avere riguardo, a tal fine, al disposto dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR con riferimento alle prestazioni di servizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 5 com. 1, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 2022 Rv. 663594-01

Sez. T, Sentenza n. 29886 del 12/11/2025 (Rv. 677029-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/03/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione ex artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 - Disciplina più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - Violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

279472 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1,

SEZIONE TRIBUTARIA

del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 2, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33999 del 2024 Rv. 673263-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20650 del 2023 Rv. 668367-01, N. 13145 del 2022 Rv. 664655-01

Sez. T, Sentenza n. 29886 del 12/11/2025 (Rv. 677029-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/03/2016

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Prestazioni di servizi relative ad operazioni di assicurazione e riassicurazione - Esenzione ex art. 135, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE - Presupposti - Veste formale del prestatore di servizi - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di IVA, l'esenzione prevista con riguardo alle prestazioni di servizi dall'art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE - secondo l'interpretazione restrittiva datane dalla Corte di Giustizia UE - è assoggettata al rispetto della duplice e cumulativa condizione che le prestazioni si riferiscano ad operazioni di assicurazione e siano effettuate da mediatori o da intermediari assicurativi, cosicché non basta tale ultima veste formale ma occorre che l'attività svolta comprenda aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore, in vista della conclusione dei contratti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante l'iscrizione della società nell'elenco degli intermediari assicurativi, escludendo dall'esenzione l'attività di pubblicità dei prodotti di una compagnia assicuratrice svolta tramite un link sul sito web della contribuente, nonché la gestione elettronica degli ordini di pagamento dei premi in favore di tale compagnia).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 135 com. 1 lett. A)

Sez. T, Ordinanza n. 29899 del 12/11/2025 (Rv. 677027-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

P. (FRANZI' STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 11/07/2016

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione - Funzionario delegato - Disciplina della procura

SEZIONE TRIBUTARIA

al difensore - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione di agire nella qualità di delegato - Sufficienza - Fondamento.

In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 20/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10867 del 2018 Rv. 648500-01

Sez. T, Sentenza n. 29900 del 12/11/2025 (Rv. 677063-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAFORIO CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 21/07/2016

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci - Impugnazione - Rapporto con il giudizio avverso l'accertamento rivolto alla società - Pregiudizialità tecnica - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo relativo al socio - Esclusione - Ragioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA In genere.

L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Difformi: N. 1574 del 2021 Rv. 660244-01, N. 736 del 2024 Rv. 670184-01

Massime precedenti Vedi: N. 12258 del 2025 Rv. 674564-01, N. 19606 del 2006 Rv. 593710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

Sez. T, Ordinanza n. 30190 del 16/11/2025 (Rv. 677030-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

G. (POMPONI GRAZIA TIBERIA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/05/2022

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti del singolo socio - Necessità - Intimazione correlata a pregresso avviso di accertamento nei confronti della società - Idoneità - Esclusione.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

La responsabilità del socio per i debiti della società, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dev'essere consacrata in un avviso di accertamento riferito alla sua specifica posizione e a lui notificato, non potendo l'Amministrazione finanziaria limitarsi a notificargli un avviso di intimazione correlato a un pregresso avviso di accertamento relativo alla sola società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

Sez. T, Sentenza n. 30202 del 16/11/2025 (Rv. 677031-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

D. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 12/09/2014

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 27296 del 2024 Rv. 672766-01

Sez. T, Ordinanza n. 30343 del 17/11/2025 (Rv. 677043-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

B. (TRAMONTANO GUERRITORE ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 04/07/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Trust - Tassazione - Imposta sulle successioni e donazioni e imposta fissa di registro - Rispettivi presupposti.

In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Costituzione art. 53, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 76 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 01/07/1985, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Conformi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134-01

Massime precedenti Vedi: N. 16699 del 2019 Rv. 654688-01

Sez. T, Ordinanza n. 30354 del 17/11/2025 (Rv. 676890-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

R. (D'ANDRIA CATALDO) contro R.

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 20/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia con inversione delle pagine - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che sia stata erroneamente digitalizzata con un'inversione dell'ordine delle pagine non determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non ne impedisce la piena intelligibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2025 Rv. 674742-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 30454 del 18/11/2025** (Rv. **677068-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE MANINCOR MARTA)

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 26/01/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione - Condizioni.

In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, le controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione possono essere definite, ai sensi del comma 2-ter del suddetto articolo, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia se l'Amministrazione, con specifico riferimento alla ripresa ancora sub iudice, è risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 2 ter

Massime precedenti Vedi: N. 17584 del 2025 Rv. 675163-01

Sez. T, **Ordinanza n. 30704 del 21/11/2025** (Rv. **676891-01**)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

C. (GILI CARLA) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/06/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Contributo unificato - Art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicazione in via analogica al processo civile ordinario e tributario - Esclusione - Ragioni.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29679 del 2017 Rv. 646978-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 30706 del 21/11/2025** (Rv. **676892-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DI IACOVO TONIO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 03/05/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al TUR, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale con riguardo a una condanna alla restituzione di somme, corrisposte in esecuzione di un accordo di cessione di locazione finanziaria di cui il giudice aveva accertato l'inefficacia per mancato assenso di uno dei contraenti).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 32969 del 2018 Rv. 652146-01

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2022 Rv. 665745-01

Sez. T, **Ordinanza n. 30714 del 21/11/2025** (Rv. **677032-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

C. (CIANCI PATRIZIA) contro T. (ZARRELLI GUERINO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 11/03/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione degli atti tributari - Utilizzo del Servizio integrato di notificazione (S.I.N.) di Poste Italiane - Scissione degli effetti della notificazione - Operatività - Momento della consegna dell'atto al S.I.N. - Rilevanza - Fondamento.

In tema di notifica degli atti tributari, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica anche quando l'Amministrazione utilizza il Servizio integrato di notificazione (S.I.N.), dovendo conseguentemente valutarsi la tempestività della notifica per il notificante con riguardo al momento della consegna degli atti al suddetto Servizio, che costituisce una mera articolazione interna di Poste Italiane, la cui attività di predisposizione dei plichi per la spedizione rileva quale semplice stadio di un unico procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17722 del 2024 Rv. 671620-01, N. 23817 del 2023 Rv. 668719-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Sentenza n. 30715 del 21/11/2025 (Rv. 677067-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/06/2019

178089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE Fallimento del contribuente - Dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura - Termine ex art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1998 (ratione temporis vigente) - Presentazione prima della chiusura formale della procedura - Ammissibilità - Condizioni.

In caso di fallimento, la dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura, riguardante il periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la chiusura della medesima, deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998 (nel testo vigente ratione temporis), il quale, limitandosi a prevedere solo il termine ultimo ma non anche quello iniziale per ottemperare, consente di provvedere all'incombente, in relazione al c.d. maxi-periodo fallimentare, anche prima della chiusura della procedura, purché siano stati definiti tutti i rapporti pendenti e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito da dichiarare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10349 del 2003 Rv. 564693-01

Sez. T, Ordinanza n. 30729 del 21/11/2025 (Rv. 677064-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBRI MARGHERITA. Relatore: LIBRI MARGHERITA.

N. (NAPOLI CALOGERO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 29/08/2023

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Processo tributario - Partecipazione di un giudice tenuto ad astenersi - Conseguenze - Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia non giustifica l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalla norma medesima e non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante o del difetto di sottoscrizione della sentenza, integrando la violazione di una semplice norma di condotta, che non riverbera effetti sulla validità della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23741 del 2022 Rv. 665317-01, N. 3527 del 2002 Rv. 553400-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1545 del 2017 Rv. 642004-01

Sez. T, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025 (Rv. 677028-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

G. (BELCASTRO MARIO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 12/11/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione.

Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

Sez. T, Sentenza n. 30843 del 25/11/2025 (Rv. 677455-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

B. (PARISI FILIPPO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 22/11/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018 - Prevalenza degli effetti del beneficio fiscale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli effetti della procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella l. n. 136 del 2018, ricorrendone le condizioni, prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018). (Fattispecie in cui è stata ritenuta perfezionata la definizione agevolata della lite in ragione del tempestivo versamento della prima rata, pari al 40% del valore della controversia determinato sulla base della soccombenza reciproca risultante dalla sentenza di primo grado, unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018, sebbene riformata in appello in senso favorevole all'amministrazione, ma non ancora passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15945 del 2025 Rv. 675177-01

Sez. T, Ordinanza n. 30885 del 25/11/2025 (Rv. 677033-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

M. (SIRINGO GRAZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 21/02/2024

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Credito d'imposta - Recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria - Preventiva revoca dell'agevolazione - Necessità - Esclusione.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazioni d'imposta, il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un credito di imposta illegittimamente portato in compensazione dal contribuente non richiede necessariamente la preventiva revoca dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 98 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2014 Rv. 630584-01, N. 33558 del 2023 Rv. 669863-01

Sez. T, Ordinanza n. 30921 del 25/11/2025 (Rv. 677034-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

V. (AMICO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MESSINA, 23/07/2021

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata IVA - Punto 21 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Abitazione non di lusso - Destinazione urbanistica del terreno - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 33896 del 2019 Rv. 656381-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 30925 del 25/11/2025 (Rv. 677453-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 14/09/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Manifestazione di volontà ex art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Acquisto della proprietà (scrittura pubblica o sentenza) - Riferibilità della dichiarazione all'atto costituente l'oggetto della tassazione - Necessità.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, la manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8141 del 2025 Rv. 674409-01, N. 6501 del 2018 Rv. 647489-01

Sez. T, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025 (Rv. 676893-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: BORDON GIANLUCA. Relatore: BORDON GIANLUCA.

F. (D'ANDREA PATRIZIO IVO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2025

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Carattere impugnatorio - Esclusione - Termine di dieci giorni - Perentorietà.

Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 30985 del 26/11/2025** (Rv. **677035-01**)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 29/01/2019

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Base imponibile - Canoni di locazione - Criteri di imputazione temporale.

In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Conformi: N. 11556 del 2018 Rv. 648379-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza n. 28959 del 02/11/2025** (Rv. **676437-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

R. (SOMMOVIGO PIERA) contro R. (CASTAGNOLI LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/05/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31758 del 2019 Rv. 656169-01

Sez. U, **Ordinanza n. 28962 del 02/11/2025** (Rv. **676651-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

I. (PELLEGRINO GIANLUIGI) contro I. (DELFINO FRANCESCO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/12/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Domanda di annullamento dell'aggiudicazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Violazione di diritti di privativa industriale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1391 del 2022 Rv. 663717-01

Sez. U, Ordinanza n. 28963 del 02/11/2025 (Rv. 676547-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

E. (TOMASSETTI DOMENICO) contro A. (DI MARTINO VINCENZA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/02/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Procedura di affidamento - Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione - Inefficacia del contratto "a valle" - Domanda proposta in separato giudizio - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

La domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inверatosi nella discrezionale adozione del contrarius actus rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 121, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 122

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14260 del 2012 Rv. 623298-01, N. 35335 del 2022 Rv. 666370-01, N. 9861 del 2015 Rv. 635279-01

Sez. U, Ordinanza n. 29144 del 04/11/2025 (Rv. 676512-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AMMIRATI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/11/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Fondamento.

L'azione di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., trattandosi di un rimedio con connotazione compensativa, inteso, cioè, ad ottenere il riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di conseguire in natura in base al giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29608 del 10/11/2025** (Rv. **676548-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LUCIANI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2023

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canone di abbonamento R.A.I. - Riduzione ex art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014 - Domanda volta all'accertamento della relativa illegittimità - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

126014 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO In genere.

La domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 21 com. 4, Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21597 del 2018 Rv. 650449-01, N. 28973 del 2020 Rv. 659873-01, N. 23591 del 2020 Rv. 659447-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29613 del 10/11/2025** (Rv. **676794-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro A. (TAURINO SALVATORE)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/07/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Compartecipazione di spesa a carico della ASL - Carenza dei requisiti della struttura - Azione di ripetizione dell'indebito - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dalla ASL nei confronti della struttura sanitaria, in ragione della carenza dei requisiti per l'accreditamento, appartiene alla giurisdizione del g.o., fondandosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, afferente alla fase contrattuale del rapporto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda svolta dalla ASL nei confronti di una struttura che non aveva ricevuto alcun provvedimento di accreditamento, siccome priva dei requisiti contemplati dalla legislazione regionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 140 art. 133 com. 1 lett. C

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1602 del 2022 Rv. 663721-01, N. 24074 del 2025 Rv. 675784-01, N. 30963 del 2022 Rv. 666060-01

Sez. U, Ordinanza n. 29678 del 10/11/2025 (Rv. 676795-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (DANIELE PIERLUIGI) contro A. (LUPO TIMINI LORENZO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/01/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. - Censure riguardanti l'interpretazione del giudicato - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27746 del 2022 Rv. 665664-01, N. 13699 del 2018 Rv. 649181-01, N. 1227 del 2022 Rv. 663782-01, N. 5654 del 2025 Rv. 674293-01

Sez. U, Ordinanza n. 29682 del 10/11/2025 (Rv. 676675-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro A.

Regola giurisdizione

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Cartella di pagamento per oneri dovuti a un consorzio pubblico - Domanda di accertamento negativo del debito e risarcimento del danno - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerne una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2189 del 2023 Rv. 666635-01, N. 11293 del 2021 Rv. 661128-01, N. 20902 del 2022 Rv. 665186-01

Sez. U, Ordinanza n. 29686 del 10/11/2025 (Rv. 676617-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Finanziamento pubblico ex d.lgs. n. 185 del 2000 - Credito conseguente all'inadempimento delle obbligazioni del beneficiario - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fonda su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 185

Massime precedenti Vedi: N. 12397 del 2024 Rv. 671072-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01

Sez. U, Ordinanza n. 30770 del 22/11/2025 (Rv. 676776-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

M. (PAOLUCCI VITTORIO) contro C. (MINOTTI FRANCESCA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/10/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Erronea individuazione dei limiti della cognizione incidentale - Rifiuto di esercizio della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fattispecie.

Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24242 del 2024 Rv. 672321-01

Sez. U, Ordinanza n. 30836 del 25/11/2025 (Rv. 676723-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenuti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale un dirigente amministrativo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso in una procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che ad essere contestata fosse non già la scelta dello strumento utilizzato per la copertura del posto, quanto piuttosto la modalità di svolgimento della procedura medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16452 del 2020 Rv. 658337-01

2. COMPETENZA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28901 del 01/11/2025** (Rv. **676230-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

R. (*IANNACCONI LUCA*) contro M.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Affidamento dei figli - Attrazione della competenza da parte del tribunale ordinario - Art. 38 disp. att. c.c., ante novella ex l. n. 206 del 2021 - Condizioni - Fattispecie.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento di potestà o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 28, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 37, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34424 del 2024 Rv. 673394-01, N. 20202 del 2018 Rv. 650198-01, N. 14104 del 2024 Rv. 671461-01, N. 16340 del 2021 Rv. 661507-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-03**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (*DI CANDILO PAOLO*) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9126 del 1990 Rv. 469180-01

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30212 del 16/11/2025 (Rv. 676313-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

R. (BOLETTA MARIA) contro R. (DI LORETO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 14/06/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Vendita di beni contraffatti tramite sito internet - Competenza territoriale - Individuazione.

Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 35056 del 2021 Rv. 663314-01, N. 5309 del 2020 Rv. 657232-02

Sez. 1, Ordinanza n. 30725 del 21/11/2025 (Rv. 677069-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (PIAZZA LUCIANO) contro C. (CURIALE MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.

L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24156 del 2018 Rv. 651126-01, N. 24806 del 2024 Rv. 672217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 22/11/2025 (Rv. 676976-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

Z. (ZAULI CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2022

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Incensurabilità - Ragioni.

Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 25245 del 2025 Rv. 676027-01, N. 16936 del 2006 Rv. 591757-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-02**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale cd. trasversale - Modalità di proposizione - Art. 420, comma 9, c.p.c. - Applicazione - Esclusione.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8847 del 2025 Rv. 674300-01, N. 9441 del 2022 Rv. 664567-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-03**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9126 del 1990 Rv. 469180-01

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Sentenza n. 30132 del 14/11/2025 (Rv. 676318-02)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

P. (BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2024

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali - Cogenza dell'art. 2668 c.c. dopo la pronuncia della Corte cost. n. 143 del 2022 - Equipollenza della cassazione con rinvio della sentenza di appello al passaggio in giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2896 del 2016 Rv. 638854-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6597 del 2011 Rv. 616398-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30166 del 15/11/2025 (Rv. 676986-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (SPALLETTA PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 22/11/2025 (Rv. 676976-02)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

Z. (ZAULI CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22574 del 2016 Rv. 641627-01, N. 19048 del 2021 Rv. 661695-02, N. 24267 del 2025 Rv. 676235-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30903 del 25/11/2025 (Rv. 676683-02)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Domanda degli amministratori della società debitrice - Disciplina ex art. 120-bis c.c.i.i. - Esclusione - Conseguenze.

La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 120 bis

Sez. 1, Ordinanza n. 30903 del 25/11/2025 (Rv. 676683-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - IN GENERE Domanda di liquidazione giudiziale - Abuso del processo - Creditori - Ammissibilità - Soci della società - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2086 com. 2, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 lett. A), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 lett. B), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 4 com. 2 lett. B), Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 13997 del 2023 Rv. 667912-01

4. TERMINI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29063 del 03/11/2025** (Rv. **676791-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. (SCARANTINO EMILIANO) contro A. (FEDERICI PIERLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2023

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento - Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 19932 del 2024 Rv. 671817-01

Sez. 2, **Sentenza n. 29919 del 12/11/2025** (Rv. **676317-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

C. (ALBANESE DOMENICO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.

La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30755 del 22/11/2025 (Rv. 677070-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.
B. (CARSILLO TEODORO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rimessione in termini - Modalità - Sindacato del giudice di appello - Regressione del processo - Esclusione - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESMISSIONE IN TERMINI In genere.

Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Sez. T, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025 (Rv. 676893-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: BORDON GIANLUCA. Relatore: BORDON GIANLUCA.

F. (D'ANDREA PATRIZIO IVO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2025

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Carattere impugnatorio - Esclusione - Termine di dieci giorni - Perentorietà.

Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 31016 del 26/11/2025** (Rv. **676955-01**)

Presidente: **LORENZO ORILIA**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

C. (BALSAMO TERESA) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/07/2020

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione.

L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 5295 del 2017 Rv. 643182-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2907 del 2014 Rv. 629584-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 28894 del 01/11/2025** (Rv. **675987-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

U. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 27/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - Tempestività del ricorso - Prova - Contenuto - Poteri del giudice - Fattispecie.

La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21133 del 2020 Rv. 659313-01, N. 36900 del 2022 Rv. 666678-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29063 del 03/11/2025** (Rv. **676791-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (SCARANTINO EMILIANO) contro A. (FEDERICI PIERLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2023

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento - Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 19932 del 2024 Rv. 671817-01

Sez. 2, Sentenza n. 29919 del 12/11/2025 (Rv. 676317-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

C. (ALBANESE DOMENICO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.

La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. L, Ordinanza n. 30090 del 14/11/2025 (Rv. 677009-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

C. (DAL BO DANIELA) contro C. (GARATTONI GIANFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.

Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4034 del 2017 Rv. 642840-01

Massime precedenti Vedi: N. 16300 del 2025 Rv. 674998-01

Sez. T, Ordinanza n. 30714 del 21/11/2025 (Rv. 677032-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

C. (CIANCI PATRIZIA) contro T. (ZARRELLI GUERINO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 11/03/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione degli atti tributari - Utilizzo del Servizio integrato di notificazione (S.I.N.) di Poste Italiane - Scissione degli effetti della notificazione - Operatività - Momento della consegna dell'atto al S.I.N. - Rilevanza - Fondamento.

In tema di notifica degli atti tributari, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica anche quando l'Amministrazione utilizza il Servizio integrato di notificazione (S.I.N.), dovendo conseguentemente valutarsi la tempestività della notifica per il notificante con riguardo al momento della consegna degli atti al suddetto Servizio, che costituisce una mera articolazione interna di Poste Italiane, la cui attività di predisposizione dei plichi per la spedizione rileva quale semplice stadio di un unico procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17722 del 2024 Rv. 671620-01, N. 23817 del 2023 Rv. 668719-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30826 del 24/11/2025 (Rv. 676963-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (CALVI LUCIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/05/2024

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2197 del 2006 Rv. 587282-01

6. FASCICOLO

Sez. 1, **Ordinanza n. 31173 del 28/11/2025** (Rv. **676555-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

A. (*LUDINI ELIO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/01/2024

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Attestazione di cancelleria - Valore probatorio privilegiato - Annotazione nello storico del fascicolo - Inclusione - Fattispecie.

Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1991 num. 399 art. 4, DM Grazia e Giustizia 27/03/2000 art. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 23119 del 2023 Rv. 668656-01, N. 26010 del 2010 Rv. 615715-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. T, **Ordinanza n. 29464 del 07/11/2025** (Rv. **677024-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 16/12/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Accertamento in rettifica dei redditi di società di persone e dei singoli soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1987 num. 917 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2018 Rv. 649377-01, N. 28060 del 2024 Rv. 672621-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29755 del 11/11/2025** (Rv. **676884-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (ROILO ALEXANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/11/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Condanna di più corresponsabili - Ricorso per cassazione di un condebitore - Contestazione della propria responsabilità - Litisconsorzio necessario con il danneggiato creditore - Sussistenza - Conseguenze - Mancata evocazione in giudizio dello stesso - Inammissibilità del ricorso.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19584 del 2013 Rv. 627700-01, N. 21924 del 2025 Rv. 675850-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30102 del 14/11/2025 (Rv. 677038-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

C. (RANDAZZO IVAN) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.

Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02, N. 9308 del 2011 Rv. 616862-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30624 del 20/11/2025 (Rv. 676813-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denunciatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denunciatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 28032 del 2025 Rv. 676045-01, N. 1654 del 2023 Rv. 666770-01, N. 32350 del 2022 Rv. 666166-02

Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2024

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile - Assicurato danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 139 del 1974 Rv. 367710-01

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 1995 Rv. 491965-01, N. 14980 del 2022 Rv. 664847-01

8. PROVA CIVILE

Sez. **L**, **Sentenza n. 29139 del 04/11/2025** (Rv. **676670-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

S. (CODINI FRANCESCO) contro M. (CELEBRANO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2023

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Processo telematico - Deposito di files audio e video non conformi alle specifiche tecniche ministeriali - Ammissibilità - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28721 del 2020 Rv. 660049-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 29799 del 12/11/2025** (Rv. **676793-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

E. (DELLA PORTA MARIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/04/2024

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Omessa indicazione specifica dei fatti oggetto della prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.

La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1294 del 2018 Rv. 647508-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30767 del 22/11/2025** (Rv. **676671-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

S. (SCARDIA MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2024

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Files video - Nozione - Deposito - Modalità - Regime anteriore alle specifiche tecniche di cui al provvedimento del DGSIA del 2 agosto 2024 - Autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 175 c.p.c. - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di processo telematico, la produzione in giudizio di files video, quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., quantunque preclusa, per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., anche in epoca antecedente all'adozione, mediante provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia del 2 agosto 2024, delle specifiche tecniche, richiamate dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., con cui tali limiti sono stati superati, in quanto quest'ultima disposizione è intesa a disciplinare le modalità telematiche di acquisizione di atti e documenti al processo, non a limitare il diritto alla prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 175, DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 34, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater

Massime precedenti Vedi: N. 29139 del 2025 Rv. 676670-01

Sez. T, **Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025** (Rv. **677028-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**.

G. (BELCASTRO MARIO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 12/11/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione.

Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Ordinanza n. 30932 del 25/11/2025 (Rv. 676942-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

S. (MURRIGHILE GIAMPAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/09/2024

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.

La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliono, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Conformi: N. 2030 del 2010 Rv. 611452-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30995 del 26/11/2025 (Rv. 676914-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

S. (GUIDA MASSIMO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2024

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Incapacità del teste - Valutazione ex ante - Fondamento - Contenuto della testimonianza - Irrilevanza.

La valutazione di incapacità del testimone deve essere effettuata ex ante - al momento cioè in cui la testimonianza è resa -, in ragione della qualità di "parte potenziale" dello stesso, non potendo essere influenzata dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16541 del 2012 Rv. 623759-01, N. 19258 del 2015 Rv. 636973-01, N. 13585 del 2004 Rv. 575427-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30996 del 26/11/2025 (Rv. 676718-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

F. (MANGIAPANE MARIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2024

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 16289 del 2024 Rv. 671542-02, N. 15756 del 2025 Rv. 675346-01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 2, **Sentenza n. 29923 del 12/11/2025** (Rv. **676254-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/06/2021

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Consulente tecnico d'ufficio del pubblico ministero - Decreto di liquidazione emesso da quest'ultimo - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Decorrenza degli effetti giuridici - Dalla data di certificazione di deposito del cancelliere o segretario - Conseguenze - Fattispecie.

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, emesso dal pubblico ministero, è un provvedimento di natura giurisdizionale, che produce i suoi effetti giuridici, indipendentemente dalla comunicazione agli interessati, dal giorno in cui viene ad esistenza con la certificazione del suo deposito da parte del cancelliere o del segretario, e non già in corrispondenza della data appostavi dal magistrato che lo ha sottoscritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, di due decreti di liquidazione dei compensi successivamente emessi, aveva dichiarato efficace il primo, benché privo di certificazione di deposito).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

10. INTERRUZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 29021 del 03/11/2025** (Rv. **675990-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (*MUSCO CARBONARO BENEDETTA*) contro C. (*BORLONE LUIGI*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/09/2021

133145 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione ad opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8975 del 2020 Rv. 657937-02

Massime precedenti Difformi: N. 8123 del 2020 Rv. 657575-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30721 del 21/11/2025** (Rv. **677161-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

D. (*MANZIONE WLADIMIRO*) contro O. (*GIORDANO MASSIMILIANO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/03/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22714 del 2025 Rv. 675484-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 1, Sentenza n. 30728 del 21/11/2025 (Rv. 676452-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

C. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di interruzione del processo - Ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria - Decisione di rigetto - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Fondamento.

La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2019 Rv. 656347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-02

11. SOSPENSIONE

Sez. T, **Sentenza n. 29900 del 12/11/2025** (Rv. **677063-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAFORIO CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 21/07/2016

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci - Impugnazione - Rapporto con il giudizio avverso l'accertamento rivolto alla società - Pregiudizialità tecnica - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo relativo al socio - Esclusione - Ragioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA In genere.

L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1574 del 2021 Rv. 660244-01, N. 736 del 2024 Rv. 670184-01

Massime precedenti Vedi: N. 12258 del 2025 Rv. 674564-01, N. 19606 del 2006 Rv. 593710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025** (Rv. **676312-02**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

M. (CARRIERO VINCENZA) contro G. (BERTI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2024

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18725 del 2023 Rv. 668029-01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 2, **Sentenza n. 30135 del 14/11/2025** (Rv. **677352-04**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale.

130026 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13014 del 1995 Rv. 495157-01, N. 9830 del 2018 Rv. 648431-01, N. 4113 del 1997 Rv. 504206-01, N. 41475 del 2021 Rv. 663369-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30216 del 16/11/2025** (Rv. **676387-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (BINA MASSIMILIANO) contro F. (SANZO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2023

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l. fall. - Partecipazione del giudice delegato al collegio che provvede in camera di consiglio - Incompatibilità - Insussistenza - Fondamento.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere.

Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 18436 del 2010 Rv. 614338-01

Sez. 1, Sentenza n. 31176 del 28/11/2025 (Rv. 676389-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

R. (LAURO GIOVANNI) contro F. (MENDOLIA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Decisione della Corte di Appello ex art. 47, comma 5, CCII - Conferma della decisione di inammissibilità della proposta di concordato - Ricorso per Cassazione - Esclusione.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0047 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7, CCII [rnc : art = 0050 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-01

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 30148 del 15/11/2025** (Rv. **676846-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (RIENZI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2022

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 10140 del 2020 Rv. 657723-01, N. 9474 del 2020 Rv. 657640-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 30166 del 15/11/2025** (Rv. **676986-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**
Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

D. (SPALLETTA PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, Sentenza n. 30202 del 16/11/2025 (Rv. 677031-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

D. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 12/09/2014

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27296 del 2024 Rv. 672766-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30256 del 17/11/2025 (Rv. 676319-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

O. (FERRERI ROSA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2025

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Doveri del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.

Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 15326 del 2018 Rv. 649173-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L, **Ordinanza n. 30366 del 18/11/2025** (Rv. **677012-01**)

Presidente: MARCHESE GABRIELLA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 29/04/2022

162024 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità
- Ragioni.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35736 del 2022 Rv. 666165-01, N. 11130 del 2025 Rv. 675255-01, N. 17090 del 2024 Rv. 671586-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30481 del 19/11/2025** (Rv. **676255-02**)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/06/2023

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Determinazione dei compensi - Fase cautelare relativa ai giudizi innanzi al TAR - Compenso per l'attività svolta per tale fase - Spettanza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi al TAR, la tabella n. 21 del d.m. 55 del 2014, al numero 5, individua la fase cautelare come fase autonoma, distinta da quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; ne consegue che essa non può essere ricondotta alla fase istruttoria prevista dal comma 5, lett. c) dell'art. 4, del medesimo decreto - che ricomprende nella fase istruttoria i "procedimenti comunque incidentali"- dovendo il giudice, nel procedere alla determinazione dei compensi, accertare lo svolgimento dell'attività cautelare e riconoscerne il compenso, non potendo escluderlo sul presupposto dell'asserita mancanza di autonoma rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8839 del 2025 Rv. 674301-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 30624 del 20/11/2025** (Rv. **676813-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

D. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denunciatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denunciatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 28032 del 2025 Rv. 676045-01, N. 1654 del 2023 Rv. 666770-01, N. 32350 del 2022 Rv. 666166-02

Sez. T, **Ordinanza n. 30704 del 21/11/2025** (Rv. **676891-01**)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

C. (GILI CARLA) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/06/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Contributo unificato - Art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicazione in via analogica al processo civile ordinario e tributario - Esclusione - Ragioni.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29679 del 2017 Rv. 646978-01

Sez. 2, Ordinanza n. 31166 del 28/11/2025 (Rv. 676404-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (IANNOTTA ANTONIO) contro V. (MOLINA JACOPO)

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese del giudizio - Rimessione alle Sezioni Unite - Decisione resa in mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Sussistenza.

La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6901 del 2025 Rv. 674062-01, N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. U, **Ordinanza n. 28959 del 02/11/2025** (Rv. **676437-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

R. (SOMMOVIGO PIERA) contro R. (CASTAGNOLI LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/05/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31758 del 2019 Rv. 656169-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28968 del 03/11/2025** (Rv. **676996-02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (VILLANO ROSARIA) contro B. (SCIPIONI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 14813 del 2023 Rv. 667877-01

Sez. 3, Sentenza n. 28968 del 03/11/2025 (Rv. 676996-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (VILLANO ROSARIA) contro B. (SCIPIONI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione - Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 13259 del 2006 Rv. 591110-01

Sez. L, Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025 (Rv. 677017-03)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9126 del 1990 Rv. 469180-01

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29678 del 10/11/2025** (Rv. **676795-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

D. (**DANIELE PIERLUIGI**) contro A. (**LUPO TIMINI LORENZO**)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/01/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. - Censure riguardanti l'interpretazione del giudicato - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27746 del 2022 Rv. 665664-01, N. 13699 del 2018 Rv. 649181-01, N. 1227 del 2022 Rv. 663782-01, N. 5654 del 2025 Rv. 674293-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 29708 del 11/11/2025** (Rv. **676991-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

G. (**CALVANO ANNA MARIA**) contro P. (**DACCI GIAMPAOLO**)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/05/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21668 del 2024 Rv. 671987-01, N. 560 del 2025 Rv. 673504-05, N. 9872 del 2025 Rv. 674941-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 29755 del 11/11/2025 (Rv. 676884-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (ROILO ALEXANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/11/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Condanna di più corresponsabili - Ricorso per cassazione di un condebitore - Contestazione della propria responsabilità - Litisconsorzio necessario con il danneggiato creditore - Sussistenza - Conseguenze - Mancata evocazione in giudizio dello stesso - Inammissibilità del ricorso.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19584 del 2013 Rv. 627700-01, N. 21924 del 2025 Rv. 675850-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29782 del 11/11/2025 (Rv. 677115-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

D. (RE GIOVANNI) contro F. (PISCITELLO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2020

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.

In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 10734 del 2002 Rv. 556098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991-01

Sez. T, Sentenza n. 29900 del 12/11/2025 (Rv. 677063-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAFORIO CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 21/07/2016

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci - Impugnazione - Rapporto con il giudizio avverso l'accertamento rivolto alla società - Pregiudizialità tecnica - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo relativo al socio - Esclusione - Ragioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA In genere.

L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1574 del 2021 Rv. 660244-01, N. 736 del 2024 Rv. 670184-01

Massime precedenti Vedi: N. 12258 del 2025 Rv. 674564-01, N. 19606 del 2006 Rv. 593710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Sentenza n. 29919 del 12/11/2025 (Rv. 676317-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (ALBANESE DOMENICO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione della sentenza nei confronti del procuratore a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Atto accompagnato da lettera di intimazione al pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Diversità.

La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. 3, Sentenza n. 29930 del 12/11/2025 (Rv. 676984-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (CARRARA FRANCESCO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Pagamento effettuato in forza di sentenza penale di condanna successivamente riformata - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE In genere.

Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16213 del 2025 Rv. 674997-01, N. 25589 del 2010 Rv. 615327-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29931 del 12/11/2025 (Rv. 676844-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (PALAZZO FABRIZIO) contro G. (SPINA NICOLA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 17017 del 2025 Rv. 674907-01, N. 15706 del 2021 Rv. 661629-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30102 del 14/11/2025 (Rv. 677038-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

C. (RANDAZZO IVAN) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2023

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.

Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02, N. 9308 del 2011 Rv. 616862-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

Sez. 2, Sentenza n. 30135 del 14/11/2025 (Rv. 677352-04)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale.

130026 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inaammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13014 del 1995 Rv. 495157-01, N. 9830 del 2018 Rv. 648431-01, N. 4113 del 1997 Rv. 504206-01, N. 41475 del 2021 Rv. 663369-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30148 del 15/11/2025 (Rv. 676846-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (RIENZI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2022

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 10140 del 2020 Rv. 657723-01, N. 9474 del 2020 Rv. 657640-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 30171 del 15/11/2025** (Rv. **676895-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

E. (CASTALDO ENRICO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/07/2021

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Erronea dichiarazione di contumacia in appello - Ricorso per cassazione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5408 del 2020 Rv. 656943-01

Sez. T, **Sentenza n. 30202 del 16/11/2025** (Rv. **677031-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

D. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 12/09/2014

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27296 del 2024 Rv. 672766-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30216 del 16/11/2025** (Rv. **676387-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (BINA MASSIMILIANO) contro F. (SANZO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2023

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l. fall. - Partecipazione del giudice delegato al collegio che provvede in camera di consiglio - Incompatibilità - Insussistenza - Fondamento.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere.

Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 18436 del 2010 Rv. 614338-01

Sez. T, **Ordinanza n. 30354 del 17/11/2025** (Rv. **676890-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

R. (D'ANDRIA CATALDO) contro R.

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 20/02/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia con inversione delle pagine - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che sia stata erroneamente digitalizzata con un'inversione dell'ordine delle pagine non determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non ne impedisce la piena intelligibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2025 Rv. 674742-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Sentenza n. 30622 del 20/11/2025** (Rv. **676987-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Presupposti - Pregiudizio a un diritto di stato della persona - Significato - Domande risarcitorie - Esclusione - Sindacabilità della congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

La revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona", da intendersi in senso stretto, cioè come pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere, con una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente, restando, pertanto, escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie (come, nella specie, quella per danni da responsabilità medica) e non potendosi spingere, inoltre, il sindacato del giudice di legittimità sino a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater

Sez. 3, **Sentenza n. 30622 del 20/11/2025** (Rv. **676987-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione straordinaria ex art. 391-quater c.p.c. - Ambito di applicazione temporale e presupposti.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

La revocazione straordinaria per violazione della CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022) si applica ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023, e prevede, quali concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione nazionale, passata in giudicato, il cui contenuto sia stato "dichiarato" contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un "diritto di stato della persona"; c) l'astratta inidoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 02/12/2022 num. 197 art. 1 com. 380 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7128 del 2025 Rv. 674063-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 30622 del 20/11/2025 (Rv. 676987-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (MELILLO MARIO) contro G. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 05/10/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Limitazione dell'esperibilità ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un diritto di stato della persona - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 quater, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 76

Sez. 3, Ordinanza n. 30624 del 20/11/2025 (Rv. 676813-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/04/2022

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denunciatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denunciatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 28032 del 2025 Rv. 676045-01, N. 1654 del 2023 Rv. 666770-01, N. 32350 del 2022 Rv. 666166-02

Sez. U, Ordinanza n. 30659 del 20/11/2025 (Rv. 676626-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

W. (CARIOLA AGATINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 05/06/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimento amministrativo applicativo di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendone il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 91, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 94

Sez. 1, Sentenza n. 30728 del 21/11/2025 (Rv. 676452-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

C. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di interruzione del processo - Ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria - Decisione di rigetto - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Fondamento.

La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2019 Rv. 656347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-02

Sez. 1, Ordinanza n. 30755 del 22/11/2025 (Rv. 677070-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

B. (CARSILLO TEODORO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rimessione in termini - Modalità - Sindacato del giudice di appello - Regressione del processo - Esclusione - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Sez. U, Ordinanza n. 30770 del 22/11/2025 (Rv. 676776-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

M. (PAOLUCCI VITTORIO) contro C. (MINOTTI FRANCESCA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/10/2024

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Erronea individuazione dei limiti della cognizione incidentale - Rifiuto di esercizio della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fattispecie.

Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24242 del 2024 Rv. 672321-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Ordinanza n. 30826 del 24/11/2025 (Rv. 676963-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (CALVI LUCIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/05/2024

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2197 del 2006 Rv. 587282-01

Sez. T, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025 (Rv. 677028-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

G. (BELCASTRO MARIO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 12/11/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione.

Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

Sez. L, Ordinanza n. 30927 del 25/11/2025 (Rv. 677020-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.

L. (NAVACH MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/09/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Nozione di "atti e documenti della causa" - Documenti depositati ma non rinvenuti per fatto non imputabile alla parte - Inclusione - Fattispecie.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29634 del 2019 Rv. 655742-01, N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01, N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30996 del 26/11/2025 (Rv. 676718-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

F. (MANGIAPANE MARIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2024

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 16289 del 2024 Rv. 671542-02, N. 15756 del 2025 Rv. 675346-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 31176 del 28/11/2025** (Rv. **676389-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

R. (LAURO GIOVANNI) contro F. (MENDOLIA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Decisione della Corte di Appello ex art. 47, comma 5, CCII - Conferma della decisione di inammissibilità della proposta di concordato - Ricorso per Cassazione - Esclusione.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0047 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7, CCII [rnc : art = 0050 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-01

15. COSA GIUDICATA

Sez. 2, **Sentenza n. 30135 del 14/11/2025** (Rv. **677352-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

G. (SERIO MARIO) contro G. (SANSONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2020

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Accertamenti non indispensabili ai fini della decisione - Giudicato esterno - Esclusione - Efficacia
meramente persuasiva - Sussistenza - Fattispecie.

Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3793 del 2019 Rv. 652552-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30825 del 24/11/2025** (Rv. **676953-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

E. (SICILIANI SIMONA) contro M. (FABIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2021

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto
giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'accertamento del rapporto di pertinenzialità della soffitta con uno degli alloggi, passato in giudicato all'esito di un giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto di prelazione derivante da un contratto di locazione, rappresentava un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel secondo giudizio, attinente all'accertamento della situazione proprietaria - in via pertinenziale - della soffitta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2387 del 2024 Rv. 670020-01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **L**, **Ordinanza n. 28984 del 03/11/2025** (Rv. **676998-01**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

T. (*GRECO SALVINO*) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

079055 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris".

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitore debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14597 del 2020 Rv. 658320-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 29059 del 03/11/2025** (Rv. **676855-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (*AULETTA ANDREA*) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE COMO, 22/06/2023

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5489 del 2019 Rv. 652835-03

Massime precedenti Difformi: N. 3958 del 2007 Rv. 596348-01

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29063 del 03/11/2025 (Rv. 676791-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (SCARANTINO EMILIANO) contro A. (FEDERICI PIERLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2023

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento - Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 19932 del 2024 Rv. 671817-01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29694 del 10/11/2025** (Rv. **676841-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (*BIRGILLITO FILIPPO*) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2022

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Presupposti - Nullità della notifica - Sufficienza - Esclusione - Causa determinante della tardività
dell'opposizione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., non è sufficiente la mera nullità della notifica, essendo l'ingiunto tenuto a provare altresì che, proprio a causa di quel vizio, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre, in tempo utile, un'opposizione che sviluppasse in modo adeguato le proprie difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che l'ingiunta, al momento della notifica del decreto, perfezionatasi per compiuta giacenza, non si trovava ancora in regime di ricovero ospedaliero né le sue condizioni fisiche erano tali da impedirle di avere contezza delle comunicazioni pervenute al suo indirizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17759 del 2011 Rv. 618767-01, N. 6518 del 2016 Rv. 639534-01

Massime precedenti Vedi: N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29896 del 12/11/2025** (Rv. **676251-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.**

L. (*LORUSSO PIERO*) contro M. (*ROMANELLI LORENZO*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/12/2023

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE -
SOMMARIO Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in composizione
collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario - Conseguenze.

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23259 del 2019 Rv. 655247-01

18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-02**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale cd. trasversale - Modalità di proposizione - Art. 420, comma 9, c.p.c. - Applicazione - Esclusione.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8847 del 2025 Rv. 674300-01, N. 9441 del 2022 Rv. 664567-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025** (Rv. **677017-03**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (DI CANDILO PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

132131 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9126 del 1990 Rv. 469180-01

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L, **Ordinanza n. 30198 del 16/11/2025** (Rv. **677010-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (FARANDA RICCARDO) contro I.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Appalto di opere e servizi - Domanda nei confronti dell'appaltatore e del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Facoltà di adire il giudice territorialmente competente per l'una o l'altra domanda - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3086 del 2017 Rv. 642832-01

Massime precedenti Vedi: N. 26081 del 2023 Rv. 668612-01, N. 9077 del 2025 Rv. 674780-01

Sez. L, **Sentenza n. 31008 del 26/11/2025** (Rv. **677122-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

L. (PIVA PAOLO) contro A. (DI MONTE ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2021

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE Contratto collettivo - Clausola impositiva del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE In genere.

Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1405 del 1974 Rv. 369491-01, N. 15103 del 2012 Rv. 624450-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, **Ordinanza n. 28894 del 01/11/2025** (Rv. **675987-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

U. (*BELLUCCIO DARIO*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 27/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - Tempestività del ricorso - Prova - Contenuto - Poteri del giudice - Fattispecie.

La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21133 del 2020 Rv. 659313-01, N. 36900 del 2022 Rv. 666678-01

Sez. 1, **Sentenza n. 29554 del 07/11/2025** (Rv. **676379-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (*FACHILE SALVATORE*) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 02/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento di fatto presso la struttura di accoglienza - Presupposto del trattenimento questorile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

La permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un "presupposto" del successivo trattenimento del Questore, ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

(Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10819 del 2024 Rv. 671119-01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5992 del 2025 Rv. 674046-04

Sez. 1, Sentenza n. 29593 del 10/11/2025 (Rv. 676380-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (BARBIERO CATERINA) contro C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Tutela convenzionale - Tutela costituzionale - Massima espansione delle garanzie - Fondamento.

In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2020 Rv. 658295-01, N. 12085 del 2025 Rv. 674541-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-02

Sez. 1, Sentenza n. 29593 del 10/11/2025 (Rv. 676380-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (BARBIERO CATERINA) contro C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Rivisitazione ad opera del d.l. n. 20 del 2023 - Conseguenze - Presupposti - Radicamento sul territorio in pendenza dell'esame della domanda di protezione maggiore - Rilievo ostativo - Esclusione - Tutela della vita privata e familiare - Bilanciamento - Necessità.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 29125 del 2024 Rv. 673128-01, N. 18551 del 2025 Rv. 675462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-02

Sez. 1, Ordinanza n. 30414 del 18/11/2025 (Rv. 676326-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SCANNICCHIO STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolidia - Procedimento per il riconoscimento dello "status" - Prova - Onere di allegazione del richiedente - Condizioni - Fattispecie.

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Legge 01/02/1962 num. 306, Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 31, Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 28153 del 2017 Rv. 646007-01

Massime precedenti Vedi: N. 22991 del 2024 Rv. 672279-01